

Croce Bianca Milano Onlus

MODELLO ORGANIZZATIVO (ex D.Lgs. 231/01 e ss. modifiche e integrazioni)

La presente edizione del Modello Organizzativo è stata approvata dal Consiglio Generale il 29 giugno 2018

Cronologia edizioni e aggiornamenti			
Versione 1.0	Prima adozione	Adottata con delibera Consiglio Generale	28 marzo 2014
Versione 1.1	Aggiornamento	Adottata con delibera Consiglio Generale	31 marzo 2017
Versione 1.2	Aggiornamento	Adottata con delibera Consiglio Generale	29 giugno 2018

INDICE

PARTE GENERALE

- 1. Sintesi della previsione normativa del D. Lgs. 231/01**
 - 1.1. Fondamento normativo della responsabilità amministrativa degli Enti
 - 1.2. Contenuto e scopo del modello organizzativo ex D. Lgs. 231/01
 - 1.3. Interazioni con la vigente normativa in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/08)
- 2. L'opportunità di un Codice Etico**
- 3. L'Organismo di Vigilanza. Necessità. Composizione. Principi ispiratori**
 - 3.1. La necessità dell'istituzione di un Organismo di Vigilanza
 - 3.2. Composizione dell'Organismo di Vigilanza
 - 3.3. Compiti dell'Organismo di Vigilanza
 - 3.4. Requisiti dell'Organismo di Vigilanza
 - 3.5. Poteri dell'Organismo di Vigilanza
- 4. Attività poste in essere da Croce Bianca Milano ex D. Lgs. 231/01**
- 5. Governance, struttura e fonti normative di Croce Bianca Milano**
 - 5.1. Struttura e organigramma della Croce Bianca Milano
 - 5.2. Fonti normative

PARTE SPECIALE

SEZIONE PRIMA

6. Codice etico

SEZIONE SECONDA

7. Reati previsti dalla normativa vigente, identificazione processi, mappatura dei rischi

SEZIONE TERZA

8. Organismo di Vigilanza

SEZIONE QUARTA

9. Sistema disciplinare atto a prevenire reati ed a garantire il rispetto del codice etico

10. Programma di informazione al personale sulle responsabilità e sulla corretta applicazione del modello di organizzazione

SEZIONE QUINTA

11. Gestione del Modello

PARTE GENERALE

1. Sintesi della previsione normativa del D. Lgs. 231/01

1.1. Fondamento normativo della responsabilità amministrativa degli Enti

Il D. Lgs. 231/01, introducendo un'eccezione al principio "*Societas delinquere non potest*" ha introdotto nel nostro Ordinamento giuridico la responsabilità amministrativa degli Enti per i reati commessi, nell'interesse degli stessi, da quei soggetti (persone fisiche) che si trovano in posizione così detta "apicale" nella loro organizzazione. Soggetti che rivestano, cioè, "*una funzione di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente stesso*" (legali rappresentanti, amministratori, direttori, institori, ecc...).

La responsabilità degli Enti per i reati commessi dai loro rappresentanti è presunta, per una supposta colpa nell'organizzazione dell'Ente ed è onere degli stessi provare di non avere responsabilità alcuna in merito a tali reati, prova che si può dare soltanto attraverso la predisposizione di un Modello di Organizzazione adeguato e adatto proprio a prevenire il compimento dei reati previsti dallo stesso D. LGS. 231/01 e dalle successive modifiche.

Nel caso di reati commessi da soggetti in posizione "apicale", tale onere, ai fini dell'esclusione di eventuali responsabilità a capo dell'Ente, sarà soddisfatto dalla prova, fornita dall'organo amministrativo:

- a. di avere adottato ed efficacemente attuato in via preventiva un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire la commissione di reati della specie di quello verificatosi;
- b. di avere affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento ad un organismo dell'Ente specificamente preposto, cui siano attribuiti autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c. che i responsabili materiali del reato lo abbiano commesso eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d. che non vi sia stata negligenza nello svolgimento dei compiti da parte dell'organismo di vigilanza.

Occorre precisare che il massimo vertice dell'Ente, pur con l'istituzione dell'Organismo ex D.Lgs. n. 231/2001, mantiene invariate tutte le attribuzioni e le responsabilità previste dal Codice Civile, alle quali si aggiunge oggi quella relativa all'adozione ed alla efficacia del Modello, nonché all'istituzione dell'Organismo di Vigilanza (art. 6, co. 1, lett. *a*) e *b*)).

1.2. Contenuto e scopo del modello organizzativo ex D. Lgs. 231/01

Il Modello Organizzativo predisposto, al fine di poter escludere la responsabilità amministrativa dell'Ente, dovrà individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati previsti dal D. Lgs. 231/01, nonché prevedere protocolli comportamentali, decisionali e attuativi di tali attività che siano tali da prevenire il compimento dei reati previsti, così come di adeguati protocolli finanziari, nonché di obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza (OdV).

Al momento della formale adozione del Modello, pertanto, l'organo dirigente dovrà anche:

- disciplinare gli aspetti principali relativi al funzionamento dell'Organismo (es. modalità di nomina e revoca, durata in carica) ed ai requisiti soggettivi dei suoi componenti
- comunicare alla struttura dell'Ente i compiti dell'Organismo ed i suoi poteri, prevedendo, in via eventuale, sanzioni in caso di mancata collaborazione.

Nel Modello dovrà, inoltre, essere previsto un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal modello stesso.

1.3. Interazioni con la vigente normativa in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/08)

In relazione ai reati colposi previsti dal D. Lgs. n. 231/2001, si rileva che i comportamenti penalmente rilevanti possono riguardare anche la materia trattata dal D. Lgs. 81/08 in tema di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

In tali fattispecie, l'Ente dovrà esplicitare chiaramente e rendere noti i principi e i criteri fondamentali in base ai quali vengono prese le decisioni, di ogni tipo e ad ogni livello, in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Tali principi e criteri possono così individuarsi:

- a) evitare i rischi
- b) valutare i rischi che non possono essere evitati

- c) combattere i rischi alla fonte
- d) adeguare il lavoro alla persona, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro e di produzione, per ridurre o attenuare il lavoro monotono e il lavoro ripetitivo e per diminuire gli effetti negativi di questi lavori sulla salute
- e) tener conto del grado di evoluzione della tecnica
- f) sostituire, ove e non appena possibile, ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso
- g) programmare la prevenzione, mirando ad un complesso coerente che integri nella medesima la tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori tipici dell'ambiente di lavoro
- h) dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale
- i) impartire adeguate istruzioni ai lavoratori.

Tali principi sono utilizzati dall'Ente per adottare le misure necessarie per la protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, comprese le attività di prevenzione dei rischi professionali, d'informazione e formazione, nonché l'approntamento di un'organizzazione adeguata e dei mezzi necessari.

Tuttavia, l'attività dell'Ente, sia ai livelli apicali che a quelli più operativi, deve attenersi a questi principi, in particolare ogni qual volta devono essere prese delle decisioni o fatte delle scelte che riguardano l'attività dell'Ente e, in seguito, quando le stesse devono essere attuate (v. art. 6, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 231/2001). Poiché i comportamenti penalmente rilevanti possono riguardare anche la materia trattata dal D. Lgs. 81/08 in tema di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, il presente Modello Organizzativo deve essere considerato come integrato dal Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), nonché dalle procedure predisposte al fine di verificare l'applicazione delle previsioni ivi contenute, come verrà puntualmente richiamato nelle opportune sezioni di seguito descritte.

In merito, Croce Bianca Milano ha previsto una suddivisione di tale documento in una parte generale, valida per tutti i componenti dell'Associazione ed in una parte speciale redatta ed adottata sulla base delle esigenze e delle caratteristiche specifiche di ciascuna Sezione di Croce Bianca Milano in ragione di propri requisiti e rischi specifici.

2. L'OPPORTUNITÀ DI UN CODICE ETICO

Utile complemento di un efficace sistema di controllo, al fine di prevenire i reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, è quello di individuare, stabilire e declinare principi etici a tal fine rilevanti, tali da sintetizzare e formalizzare un vero e proprio "Codice Etico".

Il Codice Etico, parte del Modello Organizzativo, è il documento dell'Ente che contiene l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità dell'Ente medesimo e dei suoi componenti nei confronti dei "portatori d'interesse" (dipendenti, fornitori, clienti, Pubblica Amministrazione, soci, azionisti, mercato finanziario, ecc...). Detto Codice Etico raccomanda, favorisce o proibisce e sconsiglia determinati comportamenti, al di là ed indipendentemente da quanto previsto dalle leggi vigenti e contempla sanzioni proporzionate alla gravità delle eventuali violazioni commesse.

In termini riassuntivi, il Codice Etico costituisce, quindi, una piattaforma di comportamenti eticamente rilevanti idonei a contrastare il rischio della commissione dei reati puniti ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Il Codice Etico, parte integrante del Modello Organizzativo, rimane, tuttavia, un documento diverso e distinto dal sia dal punto di vista funzionale che operativo e potrà essere oggetto di divulgazione e circolazione anche indipendentemente dal presente modello organizzativo.

3. ORGANISMO DI VIGILANZA. NECESSITÀ. COMPOSIZIONE. PRINCIPI ISPIRATORI

3.1. La necessità dell'istituzione di un Organismo di Vigilanza

Come si è visto, l'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 prevede che l'ente possa essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati indicati se l'organo dirigente ha, fra l'altro:

- a) adottato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati considerati;
- b) affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (OdV).

L'affidamento di detti compiti all'OdV ed il loro corretto ed efficace svolgimento sono, dunque, presupposti indispensabili per l'esonero dalla responsabilità, sia che

il reato sia stato commesso dai soggetti “apicali” (espressamente contemplati dall’art. 6), che dai soggetti sottoposti all’altrui direzione (art. 7).

L’art. 7, co. 4, ribadisce, infine, che l’efficace attuazione del Modello richiede, oltre all’istituzione di un sistema disciplinare, una sua verifica periodica, evidentemente da parte dell’organismo a ciò deputato.

Da quanto sopra sinteticamente richiamato, si rileva l’importanza del ruolo dell’Organismo, nonché la complessità e l’onerosità dei compiti che deve svolgere.

Per una corretta configurazione dell’Organismo è necessario valutare attentamente i compiti ad esso espressamente conferiti dalla legge, nonché i requisiti che esso deve avere per poter svolgere in maniera adeguata i propri compiti.

3.2. Composizione dell’Organismo di Vigilanza

La disciplina dettata dal decreto non fornisce indicazioni circa la composizione dell’Organismo di vigilanza (OdV). Al fine di assicurare il profilo di effettività dei controlli in relazione alla dimensione ed alla complessità organizzativa dell’ente, è preferibile optare per una composizione plurisoggettiva, nella quale possono essere chiamati a far parte dello stesso componenti interni ed esterni all’ente, purché ciascuno di essi abbia i requisiti di cui infra. All’interno dell’Organismo di vigilanza risulta poi necessario individuare un membro che assuma funzioni di direzione e coordinamento.

3.3. Compiti dell’organismo di vigilanza

Nel dettaglio, le attività che l’Organismo è chiamato ad assolvere, anche sulla base delle indicazioni contenute negli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 231/2001, possono così schematizzarsi:

- vigilanza sull’effettività del modello che si sostanzia nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti ed il modello istituito;
- verifica periodica in merito all’adeguatezza del modello, ossia della sua reale (e non meramente formale) capacità di prevenire i comportamenti non voluti; tale verifica periodica può essere svolta anche da soggetti o enti diversi, eventualmente in cooperazione o congiuntamente all’organismo di vigilanza;
- analisi circa il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del modello;

- cura del necessario aggiornamento in senso dinamico del modello, nell'ipotesi in cui le analisi operate rendano necessario effettuare correzioni ed adeguamenti. Tale cura, di norma, si realizza mediante la presentazione di proposte di adeguamento del modello verso gli organi/funzioni dell'Ente in grado di dare loro concreta attuazione nel tessuto sociale, nonché mediante la pratica di *follow-up*, ossia verifica dell'attuazione e dell'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte.

Tali attività specialistiche, prevalentemente di controllo, presuppongono la conoscenza di tecniche e strumenti *ad hoc*, nonché una elevata continuità di azione. L'estensione dell'applicazione del D.Lgs. 231/01 ai delitti colposi pone un problema di rapporti tra il piano della sicurezza e quello del mondo organizzativo, nonché tra le attività dei soggetti responsabili dei controlli in materia di salute e sicurezza sul lavoro e l'organismo di vigilanza. L'autonomia di funzioni, proprie di questi organi, non consente di ravvisare una sovrapposizione dei compiti di controllo che sarebbe quindi tanto inutile quanto inefficace. Deve essere chiaro che i diversi soggetti deputati al controllo svolgono i propri compiti su piani differenti.

3.4. Requisiti dell'organismo di vigilanza

Principali requisiti dell'Organismo:

- Autonomia ed indipendenza. La posizione dell'OdV nell'ambito dell'ente deve garantire l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma d'interferenza e/o di condizionamento da parte di qualunque componente dell'ente (e in particolare dell'organo dirigente). Tali requisiti sembrano assicurati dall'inserimento dell'Organismo in esame come unità di staff in una posizione gerarchica la più elevata possibile e prevedendo il "riporto" al massimo vertice operativo associativo, ovvero alla Giunta Esecutiva.

Con riferimento all'OdV a composizione plurisoggettiva, si ritiene che, con riferimento ai componenti dell'Organismo reclutati all'esterno, i requisiti di autonomia ed indipendenza debbano essere riferiti ai singoli componenti. Al contrario, nel caso di composizione mista dell'Organismo, non essendo esigibile dai componenti di provenienza interna una totale indipendenza dall'ente, il grado di indipendenza dell'Organismo dovrà essere valutato nella sua globalità.

Per garantire la necessaria autonomia di iniziativa e l'indipendenza è indispensabile che all'OdV non siano attribuiti compiti operativi che, rendendolo partecipe di

decisioni ed attività operative, ne minerebbero l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti e sul Modello.

Infine, i suoi componenti dovranno essere dotati di adeguata professionalità. Questo connotato si riferisce al bagaglio di strumenti e tecniche che l'Organismo nel suo complesso deve possedere per poter svolgere efficacemente l'attività assegnata. Si tratta di tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività "ispettiva", ma anche consulenziali, di analisi dei sistemi di controllo e di tipo giuridico e, più in particolare, penalistico.

In merito all'attività ispettiva e di analisi del sistema di controllo, è evidente il necessario riferimento al campionamento statistico; alle tecniche di analisi e valutazione dei rischi; alle misure per il loro contenimento (procedure autorizzative; meccanismi di contrapposizione di compiti; ecc.); al flow-charting di procedure e processi per l'individuazione dei punti di debolezza; alle tecniche di intervista e di elaborazione di questionari; ad elementi di psicologia; alle metodologie per l'individuazione di frodi; ecc. Si tratta di tecniche che possono essere utilizzate a posteriori, per accertare come si sia potuto verificare un reato delle specie in esame e chi lo abbia commesso (approccio ispettivo); oppure in via preventiva, per adottare - all'atto del disegno del Modello e delle successive modifiche - le misure più idonee a prevenire, con ragionevole certezza, la commissione dei reati medesimi (approccio di tipo consulenziale); o, ancora, correntemente, day by day, per verificare che i comportamenti quotidiani rispettino effettivamente quelli codificati.

Con riferimento, invece, alle competenze giuridiche, non va dimenticato che la disciplina in argomento è in buona sostanza una disciplina penale e che l'attività dell'OdV (ma forse sarebbe più corretto dire dell'intero sistema di controllo previsto dal decreto in parola) ha lo scopo di prevenire la realizzazione di reati. È dunque essenziale la conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati che potrà essere assicurata mediante la presenza di un avvocato penalista.

Per quanto concerne le tematiche di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, l'OdV dovrà avvalersi di tutte le risorse attivate per la gestione dei relativi aspetti, comprese quelle previste dalla normativa vigente dettata D.Lgs. 81/2008 e sue eventuali successive modificazioni.

Continuità di azione. Per poter dare la garanzia di efficace e costante attuazione di un modello così articolato e complesso quale è quello delineato, si rende

auspicabile la presenza di una struttura almeno in parte dedicata all'attività di vigilanza sul Modello, priva di mansioni operative che possano portarla ad assumere decisioni con effetti economico-finanziari.

Allo scopo di assicurare l'effettiva sussistenza dei descritti requisiti, sia nel caso di un Organismo di vigilanza composto da una o più risorse interne che nell'ipotesi in cui esso sia composto, in via esclusiva o anche non, da più figure esterne, sarà opportuno che i membri possiedano, oltre alle competenze professionali descritte, i requisiti soggettivi formali che garantiscano ulteriormente l'autonomia e l'indipendenza richiesta dal compito (es. onorabilità, assenza di conflitti di interessi e di relazioni di parentela con gli organi sociali e con il vertice, ecc.). Tali requisiti verranno meglio specificati nel prosieguo, nell'ambito del Modello organizzativo.

3.5. Poteri dell'Organismo di Vigilanza

In particolare, l'Organismo deve essere dotato di tutti i poteri necessari per assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza delle regole del Modello organizzativo adottato dall'Ente, secondo quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 e, segnatamente, per l'espletamento dei seguenti compiti:

- a) verifica dell'efficienza ed efficacia del Modello organizzativo adottato rispetto alla prevenzione ed all'impedimento della commissione dei reati previsti dal D.Lgs n. 231/2001;
- b) verifica del rispetto delle modalità e delle procedure previste dal Modello organizzativo e rilevazione degli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni;
- c) formulazione delle proposte all'organo dirigente per gli eventuali aggiornamenti ed adeguamenti del Modello organizzativo adottato, da realizzarsi mediante le modifiche e/o le integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:
 - i). significative violazioni delle prescrizioni del Modello organizzativo;
 - ii). significative modificazioni dell'assetto interno dell'Ente e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
 - iii). modifiche normative;

d) segnalazione all'organo dirigente, per gli opportuni provvedimenti, di quelle violazioni accertate del Modello organizzativo che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo all'Ente.

e) predisposizione di una relazione informativa, su base almeno biennale, per l'organo dirigente, in ordine alle attività di verifica e controllo compiute ed all'esito delle stesse.

Nel Modello organizzativo viene inoltre specificato che:

- le attività poste in essere dall'Organismo non possano essere sindacate da alcun altro organismo o struttura dell'Ente, fermo restando però che l'organo dirigente è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza del suo intervento, in quanto all'organo dirigente appunto rimonta la responsabilità ultima del funzionamento (e dell'efficacia) del Modello organizzativo;
- l'Organismo abbia libero accesso presso tutte le funzioni dell'Ente - senza necessità di alcun consenso preventivo - onde ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal D.Lgs. n. 231/2001;
- l'Organismo possa avvalersi - sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità - dell'ausilio di tutte le strutture dell'Ente ovvero di consulenti esterni.

Nel contesto delle procedure di formazione del budget dell'Ente, peraltro, l'organo dirigente dovrà approvare una dotazione adeguata di risorse finanziarie, proposta dall'Organismo stesso, della quale l'Organismo potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti (es. consulenze specialistiche, trasferte, ecc.).

La definizione degli aspetti attinenti alla continuità dell'azione dell'Organismo, quali la calendarizzazione dell'attività, la verbalizzazione delle riunioni e la disciplina dei flussi informativi dalle strutture associative all'Organismo, potrà essere rimessa allo stesso Organismo, il quale in questi casi dovrà disciplinare il proprio funzionamento interno.

A tale proposito è opportuno che l'Organismo formuli un regolamento delle proprie attività (determinazione delle cadenze temporali dei controlli, individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, ecc.).

4. Attività poste in essere da Croce Bianca Milano ex D. Lgs. 231/01

Croce Bianca Milano si è dotata del presente Modello Organizzativo al fine di prevenire, ai sensi del D. Lgs. 231/01, la commissione di eventuali reati da parte di soggetti legati alla stessa, nonché di escludere la propria responsabilità nell'eventualità di commissione di tali reati.

Croce Bianca Milano, con l'adozione della prima edizione del presente Modello Organizzativo, ha istituito un proprio Organismo di Vigilanza, avente composizione, responsabilità e compiti meglio descritti nel prosieguo del presente documento. Opportuni provvedimenti deliberativi sono stati approntati al fine di integrare l'Organismo di Vigilanza a pieno titolo fra gli organi dell'Ente.

Si ribadisce, inoltre, che l'Ente è dotato, come ciascuna Sezione di Croce Bianca Milano, di un documento di valutazione dei rischi (DVR) generale e di tanti documenti particolari per quante sono le Sezioni, finalizzato ad ottemperare alla previsione legislativa in merito a salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui *in primis* al D.Lgs. 81/08. L'insieme di tale documentazione, la divulgazione e promozione, nonché la vigilanza in sede applicativa della stessa, concorrono a integrare le previsioni del presente modello organizzativo.

Parte integrante del presente Modello Organizzativo è, come già accennato, il Codice Etico Comportamentale contenente le norme comportamentali alle quali Croce Bianca Milano, nonché tutti i soggetti in posizione apicale o subordinata, e comunque tutti i soggetti che si relazionano con Croce Bianca Milano, devono adeguarsi. Tale documento, prevedendo norme comportamentali e principi atti ad escludere la commissione di reati ex D.Lgs, 231/01 (nonché ad escludere la responsabilità amministrativa di Croce Bianca Milano) è parte integrante del presente modello.

Nel 2016, a seguito di parere dell'OdV in conseguenza delle modifiche legislative intervenute, Croce Bianca ha ritenuto di procedere all'aggiornamento del presente Modello Organizzativo, aggiornamento approvato ed adottato in data 31 marzo 2017.

Un ulteriore aggiornamento del Modello Organizzativo, resosi opportuno al fine di integrare e coordinare sia le modifiche legislative medio tempore intervenute, sia i provvedimenti adottati dall'Ente per migliorare l'efficienza del Modello Organizzativo, sia le modifiche intervenute nell'ambito delle procedure di controllo previste da Croce Bianca.

5. GOVERNANCE:

5.1. Struttura e organigramma della Croce Bianca Milano

- a. La Croce Bianca è un'associazione fondata nel 1907, riconosciuta con decreto del Presidente della giunta Regionale Lombarda n. 2922 del 31.3.1993, iscritta all'albo regionale del volontariato al foglio n. 329 prog. 1311 (sociale) riconosciuta come ONLUS in virtù della legge n. 460/97
- b. La Croce Bianca è un'organizzazione di volontariato *“apartitica e si ispira al messaggio della Chiesa cattolica, improntando tutta la propria attività ai principi di carità cristiana (art. 2 Statuto)”*.
- c. La Croce Bianca opera attraverso i suoi organi istituzionali che sono:
 - l'Assemblea Generale, supremo organo collegiale, permanente, rappresentativo, fornisce direttive generali e delibera su tutta l'attività della Croce Bianca. Elegge i componenti elettivi del Consiglio Generale che compongono la Giunta Esecutiva e approva il bilancio generale.
 - le Assemblee delle Sezioni forniscono direttive generali e deliberano su tutta l'attività delle rispettive Sezioni. Eleggono i componenti del Consiglio di Sezione, dei rappresentanti all'Assemblea Generale, il comandante e approvano il bilancio della rispettiva Sezione.
 - il Consiglio Generale, composto da tutti i Presidenti delle Sezioni e dai componenti elettivi designati dall'Assemblea Generale, promuove iniziative nell'interesse dell'Associazione, predispone i regolamenti e i bilanci, elegge il Presidente Generale e il Vice Presidente Generale, il Segretario Generale e l'Amministratore Generale.
 - la Giunta Esecutiva, composta da 10 membri eletti dall'Assemblea Generale, dà esecuzione alle delibere del Consiglio Generale, promuove iniziative nell'interesse dell'associazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Generale.
 - il Consiglio di Sezione, eletto dall'assemblea di Sezione, decide sull'ammissione dei soci, predispone il bilancio, elegge nel suo seno il Presidente, l'Amministratore e il Segretario di Sezione.
 - il Presidente Generale, rappresentante legale dell'Associazione, dà esecuzione ai deliberati dell'Assemblea generale, del Consiglio Generale e della Giunta Esecutiva.

- il Presidente di Sezione ha la rappresentanza della Sezione, dà esecuzione ai deliberata dell'Assemblea e del Consiglio di Sezione, verifica il rispetto, nell'ambito della Sezione, di tutte le norme statutarie e regolamentari interne e di legge.
- il Segretario Generale ha la responsabilità organizzativa dell'Associazione, tiene il registro dei soci e conserva i verbali degli organi istituzionali.
- il Segretario di Sezione ha la responsabilità organizzativa della Sezione, tiene il registro dei soci e conserva i verbali del Consiglio di Sezione.
- l'Amministratore Generale è responsabile della gestione amministrativa dell'Associazione e vigila sulla gestione amministrativa delle Sezioni.
- l'Amministratore di Sezione è responsabile della gestione amministrativa della Sezione, risponde delle comunicazioni inviate dalla Sezione all'Amministratore Generale per la redazione del bilancio, verifica il rispetto, nell'ambito della gestione economica, patrimoniale e amministrativa della Sezione, di tutte le norme regolamentari interne e di legge.
- il Comandante Generale, eletto dal Consiglio Generale coordina le attività dei Comandanti delle Sezioni.
- il Comandante di Sezione, eletto dall'Assemblea dei soci di Sezione ha la responsabilità del funzionamento del corpo militi di sezione e dei servizi.
- Il Direttore Sanitario Generale coordina l'attività dei direttori Sanitari di Sezione e dà indicazioni per ottemperare alle disposizioni ed ai provvedimenti emanati dalle Autorità Sanitarie.
- Il Direttore Sanitario di Sezione è responsabile della conduzione igienico sanitaria della Sezione ed esercita la sorveglianza sul personale sanitario ed ausiliario della Sezione.
- I Revisori Generali dei conti vigilano sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Associazione, riscontrano la correttezza del bilancio generale.
- I Revisori dei conti di Sezione vigilano sull'andamento della gestione economica e finanziaria della Sezione, riscontrano la correttezza del bilancio di Sezione.

5.2. Fonti normative

- a. L'attività della Croce Bianca Milano è regolata, al presente, dalle seguenti fonti normative interne:

- 1.1 Statuto; definisce le caratteristiche ispiratrici e strutturali dall'Associazione (scopo, organi, sanzioni e patrimonio).
 - 1.2 Regolamento generale del corpo volontario; definisce ruoli, compiti, condizioni di ammissibilità, qualifiche, sanzioni e impegni dei volontari dell'Associazione).
 - 1.3 Regolamento elettorale; (definisce le regole delle candidature, delle elezioni, le incompatibilità tra le cariche).
 - 1.4 Regolamento amministrativo; (definisce le regole fondamentali della gestione amministrativa associativa, nonché il contenuto del manuale delle procedure).
 - 1.5 Regolamento di ciascuna Sezione; (definisce le regole della gestione amministrativa di ogni singola Sezione).
 - 1.6 Manuale dei Segretari;
 - 1.7 Patto Associativo;
 - 1.8 Regolamento autisti; (definisce le regole fondamentali, i requisiti, i corsi degli autisti delle autoambulanze dell'associazione).
- b. Croce Bianca Milano si caratterizza per un sistema di governo complesso e articolato in cui le deliberazioni che impegnano l'Ente sono assunte da organi democraticamente eletti e dotati dei relativi poteri funzionali. Gli organi deliberativi (Assemblea Generale, Consiglio Generale e Giunta Esecutiva) sovrintendono e garantiscono il governo dell'Associazione e la sua buona amministrazione anche attraverso un sistema di deleghe e procure che è caratterizzato da elementi di sicurezza e di conoscibilità (pubblicazione nel sito associativo), tanto ai fini della prevenzione dei reati quanto allo scopo della efficienza della gestione associativa e che, nei suoi elementi essenziali, prevede in via ordinaria e normale quanto segue:
- 1.1 Delega di poteri e di funzioni che il primo Consiglio Generale eletto dall'Assemblea Generale rilascia a favore dei Presidenti delle Sezioni e dei componenti della Giunta Esecutiva, Amministratore Generale, Direttore, Coordinatore Amministrativo, Presidente Generale.
- Per quanto attiene alle procure, esse vengono conferite esclusivamente a soggetti muniti di delega interna o di specifico rapporto contrattuale che attribuisce determinati poteri di gestione, e vengono conferite con specificazione dei limiti dei poteri di rappresentanza con esse attribuiti.

1.2 Delega per l'ordinaria amministrazione attraverso le previsioni del regolamento amministrativo che riconosce ai Presidenti di Sezione la responsabilità della gestione ordinaria della Sezione con poteri specifici per l'apertura di conti correnti bancari o postali, di contratti di deposito titoli, cassette di sicurezza, attivazione di telepass o Rid e facoltà di compiere le relative operazioni, oltre che agli Amministratori di Sezione la responsabilità della tenuta della regolare contabilità e gestione amministrativa della Sezione, ai Revisori dei Conti di Sezione la responsabilità delle verifiche sui singoli bilanci sezionali.

1.3 Delega specifica del Presidente Generale ai Presidenti di Sezione per la straordinaria amministrazione come per lotterie o sottoscrizioni a premi.

1.4 Delega specificata del Presidente Generale ai Presidenti di Sezione per la sottoscrizione di convenzioni o contratti approvati dai competenti organi sezionali per un valore superiore a 10.000euro o per il diverso valore determinato con delibera del Consiglio Generale. Per contratti o convenzioni di valore inferiore a tale importo, i Presidenti delle Sezioni hanno facoltà di sottoscrizione, purché approvati dai competenti organi sezionali, con obbligo di successivo invio alla Sede Centrale.

c. Croce Bianca Milano ha predisposto, come parte integrante del Regolamento amministrativo sopra richiamato, il “**Manuale di procedure**” suddiviso in capitoli e che contiene tutte le regole procedurali che disciplinano gli aspetti di maggior rilevanza amministrativa e gestionale dell'Associazione.

Le procedure si distinguono in due categorie:

- 1) POAM (procedure operative amministrative)
- 2) PGA (procedure gestionali amministrative)

Le procedure sono correlate da opportuna modulistica e reportistica specifica (Report)

Le attuali procedure codificate, conservate presso gli archivi informatici e cartacei della Sede Centrale dell'Associazione, sono le seguenti:

P.G.A.

PGA 1.02 - GESTIONE NOTE

- PGA 1.15 - PROCEDURE CONSERVAZIONE DOC. TI ASS. RILEVANTI
- PGA 1.20 - RICHIESTA PRESTITI - ANTICIPI A SEDE CENTRALE.
- PGA 1.30 - FLOW GESTIONE S.C. – SEZIONE CONVENZIONI “118”
- PGA 1.38 - Gestione Fatture Cespiti By Sede Centrale
- PGA 1.41 - GESTIONE FT PASSIVE AI FINI IVA
- PGA 1.42 - Gestione Ciclo Passivo Sede Centrale
- PGA 1.42 - Gestione Ciclo Passivo Sezioni
- PGA 1.50 - Gestione TFR Ante 2007

P.O.A.M.

- POAM 1.01 – ELABORAZIONE PAGHE E CONTRIBUTI.
- POAM 1.03 – NOTA COSTI ASSOCIATIVI
- POAM 1.04 – Nota Acc. Ti SINISTRI A SEZIONE – REPORT 154
- POAM 1.05 – NOTA ASSICURAZIONI
- POAM 1.06 – Nota Regolazione Premio Assicurazioni
- POAM 1.07 – Nota Franchigie sinistri
- POAM 1.10 – NOTA X FESTA ASSOCIATIVA DI SEZIONE
- POAM 1.18 – CONTRIBUTI “ROMA” EX D. LGS. 388.01
- POAM 1.34 – “PESCHE DI BENEFICENZA”
- POAM 1.35 – “LOTTERIE E SOTTOSCRIZIONE A PREMI + ALLEGATI

Le suddette procedure, espressamente e specificatamente indicate, devono intendersi ad ogni effetto come parte integrante del presente Modello Organizzativo, e tutti i componenti dell’associazione che abbiano funzioni di potere o rappresentanza sono impegnati nel garantirne la conoscenza e il rispetto da parte di tutti i soggetti direttamente ed operativamente coinvolti.

PARTE SPECIALE

SEZIONE PRIMA

-

CODICE ETICO

6. CODICE ETICO COMPORTAMENTALE

6.1. Preambolo:

- a. Croce Bianca Milano ha ritenuto di doversi dotare, anche in osservanza dell'attuazione dei principi e delle linee guida del D. Lgs. 231/2001, del presente Codice Etico, che regola i comportamenti a cui i propri dirigenti, dipendenti, i propri clienti e i propri fornitori ed, in generale, i propri associati per quanto li riguarda, si devono attenere.

6.2. Premesse e ambito di operatività del Codice Etico:

- a. Il presente Codice Etico forma parte integrante del Modello Organizzativo ai sensi degli artt. 6 e 7 del D. Lgs. 231/2001.
- b. Il presente Codice Etico integra e comprende i principi e le norme comportamentali a cui si ispira l'attività di Croce Bianca Milano, dei suoi organi gestori e di controllo, dei suoi collaboratori, dei suoi dipendenti, nonché dei suoi clienti e fornitori, finalizzato al corretto svolgimento dell'attività sociale nel rispetto dei principi etici volti anche ad evitare il compimento dei reati previsti dalla normativa vigente.
- c. Croce Bianca Milano ha come principio imprescindibile di ogni sua attività il rispetto delle leggi, dei regolamenti vigenti, nonché del proprio Statuto. Ogni appartenente e dipendente dell'Ente deve impegnarsi al rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, nonché dello Statuto di Croce Bianca Milano. Tale impegno dovrà valere anche per i consulenti, fornitori, clienti e per chiunque abbia rapporti con Croce Bianca Milano. Quest'ultima non inizierà o proseguirà nessun rapporto con chi rifiuti espressamente questo principio.
- d. Croce Bianca Milano assicura un adeguato programma di formazione e sensibilizzazione continua sulle problematiche attinenti al Codice Etico.

6.3. Valori fondamentali:

Valori fondamentali a cui si attiene Croce Bianca Milano nei suoi rapporti interni ed esterni sono:

- a. I valori fondanti dell'associazionismo, accolti nella Costituzione e disciplinati dalle leggi della Repubblica Italiana e degli Enti secondari.

- b. Libertà, rappresentatività delle cariche, democrazia, giustizia sociale e solidarietà, anche in riferimento all'ambito internazionale. Su questi valori si fonda l'integrazione tra dimensione etico-sociale e gestionale.
- c. Lealtà e coerenza, tanto nel senso principale di fedeltà ai valori, agli obiettivi e alla missione di Croce Bianca Milano, quanto nelle relazioni che collegano i Singoli all'Ente e questo all'esterno.
- d. Assistenza e servizio agli ammalati ed ai bisognosi di aiuto materiale e morale correlati ad un'adeguata formazione cristiana, etica e professionale, servizi che Croce Bianca Milano si impegna a realizzare per la collettività nonché per chi ne faccia richiesta.
- e. Croce Bianca Milano e i suoi Volontari non perseguono uno scopo di lucro e concentrano tutti gli impegni, gli sforzi organizzativi, le energie e le risorse nello svolgimento dell'attività dell'Associazione avendo come obiettivo l'utilità sociale e morale della stessa.

6.4. Principio di Democrazia e di Partecipazione dei soci alle decisioni:

- a. Croce Bianca Milano promuove la partecipazione democratica dei suoi membri all'esercizio dell'attività sociale e al controllo sulle attività dell'associazione. Il potere di decisione è consegnato al voto libero ed eguale dei soci e dei loro delegati nelle assemblee e negli organismi elettivi, sulla base di quanto stabilito dallo Statuto e dai regolamenti interni.
- b. Croce Bianca Milano crea le condizioni affinché la partecipazione degli associati alle decisioni di loro competenza sia diffusa e consapevole, promuove la parità di informazione e, inoltre, tutela l'interesse dei soci e dell'associazione stessa da condotte poste in essere da soci o soggetti esterni volte a far prevalere interessi particolari.

6.5. Principio di Uguaglianza e Imparzialità:

- a. Nel rispetto dei principi di uguaglianza, Croce Bianca Milano non pone barriere all'ingresso nella compagine associativa, ammettendo chiunque ne faccia richiesta, nel rispetto delle regole previste dallo Statuto e senza alcuna discriminazione di genere, di orientamento sessuale, di origine etnica, di religione, di nazionalità, di orientamenti politici e filosofici.

- b. Nelle decisioni che influiscono sulle relazioni con i propri interlocutori, Croce Bianca Milano evita ogni discriminazione in base alla nazionalità, alla razza, allo stato di salute, alla sessualità, alle opinioni politiche o alle credenze religiose.

6.6. Riservatezza:

- a. Croce Bianca Milano assicura la riservatezza delle informazioni in proprio possesso riguardanti soci, amministratori, dirigenti, dipendenti, consulenti, fornitori e clienti (comprese le persone assistite nell'ambito della propria attività) e si astiene dal ricercare dati riservati, salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione. Allo stesso modo, i soci, gli amministratori, i dirigenti, i dipendenti, i consulenti, i fornitori e i clienti sono tenuti a rispettare la riservatezza delle informazioni relative a Croce Bianca Milano.
- b. Nel caso di trattamento di dati sensibili, ai sensi della vigente normativa in materia di Privacy, Croce Bianca Milano ha già adottato tutte le precauzioni necessarie e gli adempimenti prescritti dalla legge.

6.7. Comportamento verso i collaboratori:

- a. Nella sottoscrizione e gestione dei rapporti contrattuali che implicano l'instaurarsi di relazioni gerarchiche, specialmente con i propri collaboratori, anche professionali, Croce Bianca Milano si attiene a comportamenti equi, imparziali e corretti, evitandone ogni abuso, senza pregiudizio o discriminazione di genere, di orientamento sessuale, di origine etnica, di religione, di nazionalità, di orientamenti politici e filosofici. Croce Bianca Milano, inoltre, si astiene da comportamenti lesivi della dignità e dell'autonomia del collaboratore e opererà scelte di organizzazione del lavoro che salvaguardano il valore dei collaboratori stessi.

6.8. Comportamento verso i terzi:

- a. Principio di Integrità: Croce Bianca Milano si impegna ad operare per proteggere e valorizzare le persone autorizzate che, a vario titolo, contribuiscono al perseguimento della sua missione, tutelandone la dignità e l'integrità fisica e morale.
- b. Principio di Correttezza e Completezza nella formulazione dei contratti: Croce Bianca Milano ispira la formulazione di qualsiasi contratto ai principi di massima

trasparenza, completezza e correttezza, cercando di prevedere, per quanto possibile, le varie contingenze che potrebbero influire sulle relazioni al sorgere di eventi imprevisti. Ove si rendesse comunque necessaria una rinegoziazione del contratto, Croce Bianca Milano non sfrutterà, a proprio vantaggio, eventuali situazioni di debolezza informativa dei propri interlocutori. Al contrario, si adopererà affinché nessuna delle parti veda peggiorare le proprie eque aspettative iniziali.

- c. I contratti e gli incarichi di lavoro devono essere eseguiti secondo quanto negoziato liberamente dalle parti. Croce Bianca Milano si impegna a non abusare della propria posizione contrattuale. Croce Bianca Milano nei contratti in validità, non approfitta di lacune contrattuali, o di eventi imprevisti, per rinegoziare il contratto al solo scopo di sfruttare la posizione di dipendenza o debolezza nella quale si venga a trovare l'altro contraente.
- d. Nella formulazione di eventuali contratti, Croce Bianca Milano ha cura di specificare al contraente i comportamenti da tenere in tutte le circostanze, in modo chiaro e comprensibile.

6.9. Cortesia istituzionale:

- a. Ogni atto di cortesia istituzionale, sia esso regalo, omaggio, beneficio o qualsiasi altra utilità, sono consentiti solo quando siano tali da non poter essere interpretati come finalizzati ad acquisire un vantaggio in modo improprio.
- b. I soggetti che ricevono omaggi tali da non essere ascrivibili a normali rapporti di cortesia, dovranno informare senza indugio il responsabile di riferimento.
- c. In ogni caso, a prescindere dall'obbligo di comunicazione, i soggetti di cui sopra, dovranno rifiutare l'utilità promessa o offerta, sia nei loro confronti che nei confronti di un loro familiare.

6.10. Trasparenza:

- a. Ogni operazione e transazione deve essere correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua.
- b. Tutte le azioni e le operazioni di Croce Bianca Milano devono avere una registrazione adeguata e deve essere possibile la verifica del processo di decisione, autorizzazione e di svolgimento.

- c. Per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale al fine di poter procedere, in ogni momento, all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa.

6.11. Efficacia, efficienza ed economicità:

- a. Croce Bianca Milano intende svolgere la propria attività secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, attraverso l'uso ottimale delle risorse disponibili e l'eliminazione di fattori di spreco o di indebito aggravio. Croce Bianca Milano si propone di svolgere continua attività formativa ed informativa per accrescere il grado di professionalità degli operatori nei diversi livelli e per migliorare le loro capacità professionali e gestionali.

6.12. Incompatibilità e requisiti degli Amministratori:

- a. Fatte salve le incompatibilità previste dallo Statuto e dai regolamenti vigenti, non è ammissibile la candidatura, a qualsivoglia incarico associativo, da parte del socio che:
 - a. abbia con Croce Bianca Milano un rapporto di collaborazione professionale retribuito o sia fornitore di beni e/o servizi a pagamento;
 - b. sia moroso nei confronti di Croce Bianca Milano;
 - c. abbia in corso una vertenza con Croce Bianca Milano, sia in sede giudiziaria sia extra giudiziaria.

6.13. Comportamenti con gli organi istituzionali:

- a. Ogni rapporto con le istituzioni dello Stato e/o Internazionali, nonché con gli incaricati di un pubblico servizio, al fine di garantire la massima chiarezza nei rapporti, sarà gestito esclusivamente tramite referenti che abbiano ricevuto esplicito mandato da Croce Bianca Milano.
- b. La condotta dei referenti di cui sopra, deve essere improntata secondo criteri di lealtà e correttezza e sempre nel rispetto delle Istituzioni.
- c. Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, in particolare, è fatto divieto di offrire doni o denaro ai Dirigenti, Funzionari o Dipendenti della P.A. o ai loro parenti, salvo che si tratti di doni od utilità di modico valore e che rappresentino

un gesto di mera simpatia ovvero un atto a ricordare la Croce Bianca Milano all'interlocutore.

- d. Croce Bianca Milano considera atto di corruzione sia i pagamenti illeciti eseguiti direttamente da soggetti e/o enti o da loro dipendenti, sia quelli effettuati tramite soggetti che agiscono per conto degli stessi in Italia o all'estero.
- e. Si proibisce di offrire e/o accettare qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore per ottenere o procacciare trattamenti favorevoli in relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con la P.A.
- f. In quei paesi dove è nel costume offrire doni a clienti od altri, è possibile agire in tal senso quando questi doni siano di natura appropriata e di valore modico, ma sempre nel rispetto delle leggi. Ciò non deve comunque mai essere interpretabile come una ricerca di favori.
- g. Quando è in corso una qualsiasi trattativa, richiesta o rapporto con la Pubblica Amministrazione, il personale incaricato non deve cercare di influenzare impropriamente le decisioni della controparte, comprese quelle dei funzionari che trattano o prendono decisioni per conto della Pubblica Amministrazione.
- h. Nel caso specifico dell'effettuazione di una gara, o comunque nell'ambito di altri rapporti con la Pubblica Amministrazione si dovrà operare nel rispetto della legge e della corretta pratica commerciale, evitando, al riguardo, qualsiasi intesa con altri partecipanti alla gara.
- i. Se Croce Bianca Milano utilizza un consulente o un soggetto "terzo" per essere rappresentato nei rapporti verso la Pubblica Amministrazione, si dovrà prevedere che a carico del consulente e del suo personale o a carico del soggetto "terzo" sia posto l'obbligo di applicare le stesse direttive valide anche per i dipendenti di Croce Bianca Milano.
- j. Inoltre, Croce Bianca Milano non dovrà farsi rappresentare, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, da un consulente o da un soggetto "terzo" quando si possano creare conflitti d'interesse.
- k. Nel corso di una trattativa, richiesta o rapporto commerciale con la Pubblica Amministrazione non vanno intraprese (direttamente o indirettamente) le seguenti azioni: - esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare dipendenti della Pubblica Amministrazione a titolo personale; - offrire o in alcun modo fornire omaggi; - sollecitare o ottenere

informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione di entrambe le parti.

- l. Possono inoltre sussistere divieti legati ad assumere, alle dipendenze di Croce Bianca Milano, ex impiegati della Pubblica Amministrazione (o loro parenti) che abbiano partecipato personalmente e attivamente alla trattativa o ad avallare le richieste effettuate da Croce Bianca Milano alla Pubblica Amministrazione.
- m. Qualsiasi violazione (effettiva o potenziale) commessa da Croce Bianca Milano o da terzi va segnalata tempestivamente alle funzioni interne competenti.
- n. Croce Bianca Milano non può contribuire al finanziamento di partiti politici, comitati, organizzazioni pubbliche o candidati ad elezioni politiche o amministrative.

6.14. Comportamenti in materia ambientale:

- a. L'ambiente è un bene primario che Croce Bianca Milano si impegna a salvaguardare. A tal fine, Croce Bianca Milano rispetta la normativa vigente in materia ed organizza la propria gestione operativa ed economica nel rispetto di essa.

6.15. Comportamenti in materia di sicurezza:

- a. Croce Bianca Milano si impegna a rispettare la normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
- b. A tale fine Croce Bianca Milano si è adeguata alle previsioni normative in materia di lavoro mediante l'adozione del documento di valutazione dei rischi, previsto dal D. Lgs. 81/2008, il quale, richiamato in ogni sua parte forma parte integrante del Modello Organizzativo della stessa.
- c. Le decisioni di Croce Bianca Milano, di ogni tipo e ad ogni livello, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sono prese in considerazione dei seguenti principi ed obiettivi:
 - i. evitare i rischi;
 - ii. valutare i rischi che non possono essere evitati;
 - iii. combattere i rischi alla fonte;
 - iv. adeguare il lavoro all'uomo (visto nelle sue peculiarità e specificità), in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro e di produzione, ciò anche

- al fine di attenuare il lavoro monotono e il lavoro ripetitivo e per ridurre gli effetti di questi lavori sulla salute;
- v. tener conto del grado di evoluzione della tecnica;
 - vi. sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;
 - vii. programmare la prevenzione, mirando ad un complesso coerente che integri nella medesima la tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
 - viii. dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
 - ix. impartire adeguate istruzioni ai lavoratori.
- d. Tali principi sono utilizzati per prendere le misure necessarie per la protezione della sicurezza e salute dei lavoratori, comprese le attività di prevenzione dei rischi professionali, d'informazione e formazione, nonché l'approntamento di un'organizzazione e dei mezzi necessari.
 - e. Croce Bianca Milano, sia ai livelli apicali che a quelli operativi, deve attenersi a questi principi, in particolare quando devono essere prese delle decisioni o fatte delle scelte e, in seguito, quando le stesse devono essere attuate (v. art. 6, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 231/2001).
 - f. Croce Bianca Milano si impegna a diffondere e consolidare una cultura della sicurezza, sviluppando la consapevolezza dei rischi, e promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i dipendenti.
 - g. Croce Bianca Milano opera per preservare con azioni preventive, la salute e la sicurezza dei lavoratori, garantisce l'integrità fisica e morale del personale, condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale.
 - h. E' politica della Croce Bianca Milano condurre le proprie attività operando in maniera tale da salvaguardare l'incolumità, la salute e il benessere dei propri lavoratori e dei terzi coinvolti, oltreché il rispetto per l'ambiente in cui opera.
 - i. La Croce Bianca Milano continuerà a fare ogni sforzo per prevenire tutti gli incidenti, infortuni, malattie professionali e danni ambientali attraverso l'attiva partecipazione di ogni lavoratore. Si impegna inoltre ad identificare, eliminare o controllare situazioni di rischio connesse con la sua attività ed a procedere alla revisione critica annuale della propria politica associativa di Sicurezza, Igiene del Lavoro e Ambiente.

- j. Pertanto, è politica dell'Ente: - adottare procedure operative, provvedere all'addestramento del personale e condurre le proprie operazioni in modo tale da salvaguardare i lavoratori, i beni e l'ambiente; - far fronte con rapidità ed efficacia ad emergenze o incidenti che potessero verificarsi nel corso della sua attività lavorativa; - sensibilizzare al massimo i propri lavoratori circa il loro ruolo e la loro responsabilità nel campo della Sicurezza, dell'igiene e del rispetto ambientale; - effettuare opportuni riesami e valutazioni delle proprie operazioni per quantificare i progressi fatti ed assicurare il rispetto di questa politica.
- k. Non sono tollerate richieste o minacce volte ad indurre il personale ad agire contro la legge o il presente codice.

6.16. Comportamenti in materia di gestione di risorse finanziarie:

- a. Ogni soggetto che utilizza risorse finanziarie di Croce Bianca Milano, deve usare la massima diligenza e prudenza e deve (a richiesta) relazionare l'OdV di Croce Bianca Milano, ai sensi degli artt. 6 e 7 del D. Lgs. 231/2001. Tale area è da considerarsi a rischio di commissione di reati, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 231 del 2001.

6.17. Tutela e valorizzazione delle risorse umane:

- a. Le risorse umane sono considerate fattore primario per il conseguimento degli obiettivi di Croce Bianca Milano, in virtù del contributo professionale dalle stesse apportato, nell'ambito di un rapporto basato su lealtà, correttezza e fiducia reciproca.
- b. Croce Bianca Milano tutela e promuove il valore delle risorse umane, favorendone la crescita professionale, impegnandosi ad evitare discriminazioni e garantendo pari opportunità, nonché offrendo condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale ed ambienti di lavoro sicuri e salubri, nel rispetto delle Norme vigenti e dei diritti dei Lavoratori.
- c. I rapporti intercorrenti tra i diversi livelli gerarchici devono essere improntati a lealtà, equità e correttezza, in base ai principi sopra enunciati.

6.18. Concorrenza:

- a. Croce Bianca Milano si impegna a rispettare la normativa vigente in materia di concorrenza sleale e antitrust.

- b. Croce Bianca Milano si astiene da qualsiasi comportamento collusivo e di abuso di posizione dominante impegnandosi ad una piena e scrupolosa osservanza delle regole antitrust e delle direttive delle Autorità regolatrici del mercato.

6.19. Rapporti con clienti e fornitori:

- a. Croce Bianca Milano garantisce che le relazioni con clienti e fornitori siano condotte nel rispetto della legge ed in applicazione dei principi generali del Codice Etico.
- b. In particolare, le relazioni con clienti e fornitori devono essere improntate alla correttezza, cortesia e disponibilità.
- c. Nelle relazioni con i fornitori, i processi di selezione devono essere basati su un obiettivo confronto competitivo, evitando ogni forma di favoritismo e/o discriminazione.

6.20. Obblighi di informazione dell'Organismo di Vigilanza:

- a. L'obbligo di dare informazione all'Organismo di Vigilanza è rivolto a tutti gli appartenenti, a qualsiasi titolo, all'Associazione ma, in particolare, funzioni associative a rischio reato e riguarda:
 - a. le risultanze periodiche dell'attività di controllo dalle stesse poste in essere per dare attuazione al Modello (report riepilogativi dell'attività svolta, attività di monitoraggio, indici consuntivi, ecc.);
 - b. le anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili (un fatto non rilevante se singolarmente considerato, potrebbe assumere diversa valutazione in presenza di ripetitività o estensione dell'area di accadimento).
- b. E' fatto esplicito divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- c. Nel sistema disciplinare adottato da Croce Bianca, sono previste sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate;
- d. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'Ispettorato nazionale

del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo;

- e. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

Condotta nella gestione associativa:

6.21. Regole generali:

- a. Croce Bianca Milano mette a disposizione dei soggetti di cui all'articolo 1, una copia del testo completo della vigente normativa di settore, secondo modalità che saranno oggetto di informazione; analoga informativa verrà data in caso di revisione o ampliamento del Modello.
- b. Croce Bianca Milano organizza periodicamente e comunque in caso di modifica del Modello Organizzativo, incontri di formazione per i soggetti a qualsiasi titolo operanti nella struttura. Ai predetti incontri deve essere assicurata la partecipazione di almeno un componente dell'Organismo di Vigilanza. Tali incontri avranno ad oggetto l'illustrazione della normativa di settore, del presente Modello e delle procedure relative allo svolgimento delle attività associative, anche mediante la distribuzione di materiale informativo. L'Associazione provvede a conservare idonea documentazione comprovante la tenuta e l'oggetto degli incontri, nonché la frequenza da parte degli operatori di Croce Bianca Milano.
- c. Il Personale di cui ai precedenti commi, in caso di dubbio sulla normativa, sul Modello o sulla sua applicazione, richiede i chiarimenti necessari all' Organismo di Vigilanza.

6.22. Organo competente per l'informazione:

- a. Tutti gli Amministratori eletti ad ogni livello associativo, i Direttori/Responsabili ed i Direttori sanitari di ciascuna Sezione sono tenuti alla reciproca informazione in merito alle proprie attività nel rispetto delle regole associative.
- b. Alla reciproca informazione sono, altresì, tenuti tutti coloro i quali partecipano a fasi diverse di una stessa procedura amministrativa, sanitaria od assistenziale.
- c. I responsabili delle Sezioni sono impegnati a far sì che, nel caso varie fasi della medesima procedura siano affidate a diversi operatori, non si produca un effetto di deresponsabilizzazione e sia sempre immediatamente possibile l'individuazione del soggetto responsabile.

6.23. Principi di contabilità:

- a. Il sistema di contabilità associativo garantisce la registrazione di ogni operazione economico/finanziaria nel rispetto dei principi, dei criteri e delle modalità di redazione e tenuta della contabilità dettate dalle norme vigenti. Chiunque venga a conoscenza di omissioni, falsificazioni o inesattezze nelle registrazioni contabili o negli atti a queste riconducibili sono tenuti ad informare tempestivamente l'Organo di Vigilanza.
- b. I Principi contabili riportati nell'art. 2423 del codice civile (prudenza e continuità, realizzazione, competenza, valutazione separata e costanza) sono rispettati e perseguiti da Croce Bianca Milano attraverso la Redazione e la tenuta dei libri sociali che sono i principali strumenti per garantire la trasparenza delle informazioni contabili.
- c. Il rispetto dei principi contabili è garantito anche da un Organo denominato Collegio dei Revisori dei Conti sia Generale che sezionale.

6.24. Comportamento durante le attività:

- a. I responsabili sezionali e associativi nonché i dipendenti svolgono la propria opera con impegno e costanza, attendendo quotidianamente e con solerzia alle mansioni ed agli incarichi affidatigli.
- b. Il comportamento di tutti è volto a stabilire rapporti di fiducia e collaborazione tra Croce Bianca Milano ed i soggetti interessati, a qualunque titolo, all'attività da essa svolta.
- c. Nel fruire dei beni e dei servizi a disposizione per il proprio lavoro o attività, tutti dovranno, in ogni momento, essere in grado di giustificarne l'uso come conforme

al corretto esercizio della propria attività, evitando sprechi ed impieghi inefficienti degli stessi.

6.25. Comportamento nella vita sociale:

- a. I responsabili sezionali e associativi nonché i dipendenti, nei rapporti privati, evitano ogni abuso della rispettiva posizione con lo scopo di conseguire indebiti vantaggi per sé o per altri.

6.26. Doveri di imparzialità e di disponibilità:

- a. I responsabili sezionali e associativi nonché i dipendenti operano con imparzialità, senza indulgere a trattamenti di favore; assumono le proprie decisioni nella massima trasparenza e respingono indebite pressioni. Non determinano, né concorrono a determinare, situazioni di privilegio.
- b. Assumono atteggiamenti di attenzione e di disponibilità verso ogni persona sofferente, nonché verso i loro parenti ed accompagnatori.

6.27. Divieto di accettare doni o altre utilità:

- a. Ai dipendenti è fatto divieto di accettare, anche in occasione di festività, per sé o per gli altri, donazioni od altre utilità da soggetti in qualsiasi modo interessati dall'attività di Croce Bianca Milano, ad eccezione dei regali d'uso di modico valore.
- b. Il soggetto che, indipendentemente dalla sua volontà, riceve doni o altre utilità di non modico valore, comunica tempestivamente e per iscritto la circostanza al responsabile della Sezione, provvedendo, nel contempo, alla restituzione di essi per il tramite della stessa.

6.28. Conflitto di interessi:

- a. I responsabili sezionali e associativi nonché i dipendenti non assumono decisioni e non svolgono attività inerenti alle loro mansioni, ove versino in situazioni di conflitto di interesse.
- b. I responsabili sezionali e associativi nonché i dipendenti hanno l'obbligo di astenersi da ogni condotta da cui possano derivare conflitti di interesse ed in ogni caso in cui esistano evidenti ragioni di opportunità.

6.29. Obbligo di riservatezza:

- a. I responsabili sezionali e associativi nonché i dipendenti sono tenuti al rigoroso rispetto del segreto e di ogni ulteriore obbligo di riservatezza, sia che sia inerente alla propria qualità di incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle loro funzioni, sia che derivi dalle attività istituzionali, amministrative e di governo dell'associazione.
- b. In particolare, fuori dai casi previsti dalla normativa vigente, sono tenuti a non fornire informazioni in merito ad attività di Croce Bianca Milano, ai dati associativi ed alle condizioni personali degli assistiti.

6.30. Divieto di attività collaterali:

- a. I responsabili sezionali e associativi nonché i dipendenti non possono in ogni caso svolgere attività che impediscano o riducano l'adempimento dei compiti di ufficio e di incarico o che contrastino con esso.

6.31. Accesso alle reti informatiche:

- a. L'accesso alla rete informatica associativa, finalizzato all'inserimento, alla modifica ovvero alla comunicazione a/da terzi di dati in essa contenuti, ovvero a qualunque intervento sui programmi destinati ad elaborarli, deve avvenire nel rispetto delle specifiche regole dei protocolli associativi in materia, al fine di garantire il massimo grado di segretezza e sicurezza possibili.
- b. Ad ogni operatore autorizzato ad accedere alla rete sono attribuite una user ID ed una password personale che l'operatore si impegna a non comunicare a terzi.
- c. E' vietato utilizzare la user ID e la password di altro operatore.
- d. Ai responsabili sezionali e associativi nonché ai dipendenti e a tutti i soggetti a cui ciò è consentito è vietato tassativamente alterare il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenire con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinente, a danno dello Stato o di altro Ente pubblico.

Condotta nei comportamenti con rilevanza esterna:

6.32. Correttezza delle informazioni

- a. Il bilancio deve assicurare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Croce Bianca ed il risultato economico.

- b. Le comunicazioni od i progetti che vengono resi ad Autorità, ad Istituti Bancari, ai creditori ed ai terzi in genere, devono essere conformi alle risultanze di bilancio e, comunque, rispondenti alla reale situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'ente.
- c. In ogni caso va evitata qualsiasi indicazione non corrispondente al vero o comunque idonea ad indurre in errore i terzi.
- d. Analoghi criteri vanno osservati nelle iniziative o nelle attività promozionali svolte al fine di conseguire l'apporto dell'oblatività privata.
- e. Ogni progetto reso da soggetti esterni e contenente dati informativi e di carattere economico va sottoscritto, nell'originale e nella copia, da chi lo ha compilato e la copia va conservata agli atti.

6.33. Incassi e pagamenti:

- a. Gli incassi ed i pagamenti sono di regola eseguiti attraverso operazioni demandate agli Istituti Bancari opportunamente indicati.
- b. Nell'ambito dell'Ente, i pagamenti e gli incassi direttamente effettuati per ragioni di economicità e di funzionalità possono essere effettuati solo da soggetti ai quali, secondo l'ordinamento dell'Ente, o le sue disposizioni di servizio, sono attribuite le funzioni contabili o economiche.
- c. I soggetti che procedono a pagamenti ed incassi, con particolare riguardo alle operazioni di incasso per contanti, sono tenuti a verificare la regolarità della moneta e dei titoli e, in ogni caso di possibile dubbio, ad avvalersi degli strumenti per congrue verifiche.

6.34. Rapporti con gli Organi di Controllo interno e di revisione:

- a. Tutti coloro che, nell'ambito delle rispettive competenze, hanno rapporti con Organi di Controllo previsti da norme Statutarie o da disposizioni regolamentari, sono tenuti a favorire lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione, fornendo informazioni complete e dati veritieri.

6.35. Rapporti con le Autorità di Vigilanza:

- a. I rapporti con le Autorità che esercitano attività di vigilanza in rapporto alle norme civili sulle persone giuridiche private (art 25 c.c.) o in rapporto alle

eventuali attività esercitate in regime di accreditamento o di convenzione, vanno ispirati a veridicità e collaborazione.

- b. Relativamente agli atti ed alle attività sui quali, ai sensi di legge, può esercitarsi il controllo dell'Autorità Giudiziaria o dei competenti organi della Pubblica Amministrazione, vanno garantiti l'accesso agli ambienti associativi e la consultazione o l'acquisizione di tutti gli elementi necessari per permettere lo svolgimento dell'attività di vigilanza sia interna che esterna.

6.36. Rapporti di fornitura:

- a. La scelta del contraente per la fornitura di opere, beni o servizi a Croce Bianca Milano va effettuata nel rispetto dei principi dell'economicità, della trasparenza, dell'efficacia e della parità di trattamento.
- b. Va accertato che chi aspira a rendersi fornitore di Croce Bianca Milano possieda adeguati requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria.

6.37. Prestazioni a tariffa

- a. Nelle prestazioni remunerate dalla Pubblica Amministrazione con applicazione di tariffe forfettarie predeterminate viene assicurata l'erogazione di tutti gli interventi previsti dalle vigenti normative o convenuti in specifiche convenzioni.

6.38. Prestazioni a rendiconto

- a. In caso di prestazioni o servizi finanziati dalla Pubblica Amministrazione sulla base dei costi effettivi occorsi, la previsione del costo complessivo va effettuata sulla base di compiuti ragionevoli ed attendibili.
- b. La rendicontazione va resa sulla base dei costi e degli oneri effettivamente occorsi. Agli atti vanno conservati i rendiconti resi alla Pubblica Amministrazione corredati di tutti gli elementi giustificativi. I rendiconti vanno stesi da soggetto diverso rispetto a quello che ha predisposto il preventivo.

6.39. Tutela e dignità dei lavoratori

- a. Il valore della centralità della persona è assunto anche nei rapporti di lavoro.

- b. La Croce Bianca Milano si assicura che lo svolgimento del rapporto di lavoro ed il tenore dei rapporti fra i vari operatori avvengano con modalità compatibili alla dignità dei lavoratori.
- c. La Croce Bianca Milano assicura ai lavoratori la possibilità di esporre situazione o condizioni particolarmente lesive della dignità di ciascun dipendente.

6.40. Tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori

- a. La Croce Bianca Milano si propone di praticare il costante miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori negli ambiti di lavoro, osservando tutte le regole presenti nella legislazione in materia.
- b. Il servizio di prevenzione e protezione, provvede:
 - all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione associativa;
 - ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive ed i sistemi di controllo di tali misure;
 - ad elaborare le misure di sicurezza per le varie attività associative;
 - a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
 - a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle riunioni periodiche;
 - a fornire ai lavoratori le informazioni dovute ed opportune.
- c. La Croce Bianca Milano è tenuta:
 - a stabilire ed assumere le misure per la gestione della sicurezza;
 - a svolgere adeguate attività di formazione, informazione ed addestramento contro i rischi;
 - ad assicurare la sorveglianza sanitaria secondo quanto stabilito dalla legge;
 - ad assicurare il rispetto degli standard tecnico-strumentali di legge relativi alle attrezzature, apparecchiature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici.

6.41. Entrata in vigore:

- a. Il presente Codice Etico entrerà in vigore il giorno seguente dall'approvazione del Consiglio Generale del presente Modello Organizzativo che lo comprende.

PARTE SPECIALE

SEZIONE SECONDA

-

REATI PREVISTI DAL D.LGS. 231/01
MAPPATURA DEI RISCHI ED ELENCAZIONE DELLE
ATTIVITA' ASSOCIATIVE

7. REATI PREVISTI DAL D.LGS. 231/01, MAPPATURA DEI RISCHI E ELENCAZIONE DELLE ATTIVITA' ASSOCIATIVE.

L'obiettivo di questa Sezione è quello di esaminare le categorie e le tipologie dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01 che possano anche indirettamente coinvolgere componenti dell'Associazione, di stabilire le ragionevoli possibilità di accadimento degli stessi reati nell'ambito della medesima individuando le aree esposte a rischio, stabilire le regole di condotta che ogni destinatario dovrà osservare allo scopo di prevenire la commissione dei reati considerati e di fornire all'Organismo di Vigilanza e ai soggetti responsabili di controllo o dirigenza gli strumenti per assolvere queste funzioni.

Gli artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/01 riguardano i reati che possono essere commessi nell'ambito dei rapporti tra le persone giuridiche e la Pubblica Amministrazione, intesa come lo Stato e tutti gli Enti che abbiano in cura interessi pubblici e che svolgono attività Legislativa, Giurisdizionale o Amministrativa in virtù di norme di diritto pubblico o di atti autorizzativi.

Nell'ambito delle persone fisiche che agiscono nella Pubblica Amministrazione in modo organico o al di fuori della Pubblica Amministrazione, ma con qualifiche di rilievo pubblicistico, assumono particolare rilevanza le figure del Pubblico Ufficiale e dell'Incaricato di Pubblico Servizio. Quest'ultima qualifica riveste notevole importanza ai fini della responsabilità amministrativa dell'Associazione poiché, per costante giurisprudenza, i "lettighieri" e gli "autisti di ambulanza" sono considerati come incaricati di pubblico servizio, definiti dall'art. 358 c.p. come *"coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio"* con ciò dovendosi intendere *"un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni d'ordine e della prestazione di opera meramente materiale"*.

Per quanto tali soggetti non operino a livelli amministrativi, con riguardo ad alcune fattispecie di reato di seguito analiticamente considerate, possono presentarsi potenziali profili di rischio.

7.1. Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24, D.Lgs. 231/01):

a. Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.):

“Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.”

Per soggetto attivo del reato deve intendersi colui che sia estraneo all'apparato organizzativo della Pubblica Amministrazione e, più precisamente, non sia legato da alcun rapporto di dipendenza con l'Ente pubblico erogatore del finanziamento. Le erogazioni possono pervenire dallo Stato, da altro Ente Pubblico, ovvero dalla Comunità Europea. La condotta ha natura omissiva e consiste nella mancata destinazione delle somme erogate alle finalità di pubblico interesse, in vista delle quali l'erogazione è stata effettuata.

b. Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 316-ter c.p.):

“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a lire sette milioni settecentoquarantacinquemila si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da dieci a cinquanta milioni di lire. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.”

La norma non si applica qualora il fatto costituisca il più grave reato previsto dall'art. 640-bis c.p. di cui si dirà *infra*. Può essere commesso da chiunque e la condotta può essere commissiva (utilizzo o presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere) od omissiva (omissione di informazioni dovute conformemente alle norme procedurali che disciplinano l'erogazione del contributo).

c. Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.):

“Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila a tre milioni:

1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze

previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.”

Soggetto attivo può essere chiunque e il fatto consiste nell'indurre taluno in errore mediante l'uso di artifici o di raggiri. A seguito dell'errore la persona ingannata deve compiere un atto di disposizione patrimoniale da cui l'autore del reato o un terzo conseguano un profitto ingiusto e un danno per la vittima. Si segnala che ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente l'ipotesi considerata dal decreto è solo quella aggravata, prevista dal secondo comma al n.1.

d. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p., come modificato dall'art. 30, comma 1, L. 17 ottobre 2017, n. 161):

“La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.”

Si discute in dottrina di un reato autonomo o di una circostanza aggravante del reato di cui all'art. 640 c.p. da cui diverge solo per quanto riguarda l'oggetto materiale della frode, costituito da contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo.

e. Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.):

“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila a tre milioni se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze

di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.”

Il reato può essere commesso da chiunque e due sono le modalità alternative della condotta: la prima consiste nell'alterazione del funzionamento di un sistema informatico telematico e ha ad oggetto la componente meccanica o logica del sistema e che incide sul processo di elaborazione dei dati o su quello di loro trasmissione; la seconda consistente nell'intervento, attuato senza diritto, su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico telematico idonea a manipolare l'input, il programma o l'output del sistema. Si specifica che il D.Lgs. 231/01 limita la responsabilità amministrativa dell'Ente all'ipotesi delle sole ipotesi di frodi informatiche commesse in danno dello Stato o altro Ente Pubblico.

Considerazioni sul rischio di commissione dei suddetti reati con riguardo alle attività associative.

Le fattispecie richiamate mirano a tutelare l'erogazione di finanziamenti pubblici, comunque denominate, sotto due diversi profili temporali: nel momento di erogazione e nel successivo momento dell'utilizzazione dei finanziamenti. Le condotte punite, con riferimento al primo dei due momenti, sono modellate sullo schema della truffa in cui assume rilevanza determinante l'immutazione del vero in ordine ad aspetti essenziali ai fini dell'erogazione. Nella malversazione, invece, assume rilievo la mancata destinazione del finanziamento ricevuto per le finalità di interesse pubblico che ne abbiano giustificato l'erogazione.

L'Associazione opera quotidianamente ed a livello istituzionale a stretto contatto con Enti Pubblici ai quali è legata anche da vincoli convenzionali. Ciò comporta che le aree a rischio di commissione di reati del tipo di quelli in oggetto necessitano di una osservazione e valutazione particolarmente stringente da parte degli organi associativi competenti, sia a livello associativo generale che a livello sezionale.

Si raccomanda che tutte le convenzioni, gli accordi o i contratti di qualsivoglia valore e per qualsiasi tipo di erogazione o prestazione di servizi vengano sottoscritti dal Presidente Generale, ovvero dal presidente di Sezione specificatamente a ciò delegato dal Presidente Generale.

FONTI NORMATIVE E PROCEDURE ATTE A PREVENIRE I SUDETTI REATI:

- Regolamento amministrativo (definisce le regole fondamentali della gestione amministrativa associativa e delle sezioni, nonché il contenuto del manuale delle procedure).
- Sistema di Governance, deleghe generali, deleghe speciali e procure.
- Codice Etico
- PGA 1.30 – Flow Gestione S.C. – Sezione Convenzioni “118”
- POAM 1.25 – Gestione Donazioni DENARO / BENI (EX legge 80/05)

7.2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis, D.Lgs. 231/01)

[Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7]:

L’art. 24 bis del D.Lgs. 231/01 estende il regime di responsabilità ai c.d. reati informatici; tale articolo annovera tra i reati presupposto: falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria, accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, detenzione o diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici, diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico, intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche, installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche, danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici, danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità, frode informatica del certificatore di firma elettronica.

a. falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.) :

“Se alcuna delle falsità previste dal presente capo (falsità in atti – n.d.r.) riguarda un documento informatico pubblico o privato, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private. A tal fine per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli.”

b. accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.):

“Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.”

c. detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.):

“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.”

d. diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.):

“Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.”

e. intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.):

“Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;

2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;

3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.”

f. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.):

“Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater”

g. danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.):

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.”

h. danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.):

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l’alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell’articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.”

i. danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.):

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all’articolo 635-bis, ovvero attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell’articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.”

j. danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.):

“Se il fatto di cui all’articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell’articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.”

k. frode informatica (640-ter c.p.).

“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o un'altra circostanza aggravante.”

I. frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.):

“Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.”

Considerazioni sul rischio di commissione dei suddetti reati con riguardo alle attività associative.

Il potenziale rischio di commissione di reati informatici è ravvisabile in ogni area operativa dell'Associazione, data la forte diffusione delle risorse informatiche.

La riduzione di tale rischio potrà essere attuata solo utilizzando le informazioni, le applicazioni e le apparecchiature esclusivamente per motivi di ufficio e di servizio; non prestando o cedendo a terzi qualsivoglia tipo di apparecchiatura informatica; non introducendo o conservando in Associazione materiale informatico o di natura riservata o di proprietà di terzi, nonché applicazioni e software che non siano state preventivamente approvate dal responsabile associativo dei sistemi informatici; evitando di trasferire all'esterno dell'associazione e/o trasmettere file, documenti, se non per finalità strettamente attinenti allo svolgimento di attività associative; evitando di lasciare incustodito e/o accessibile ad altri il proprio pc ovvero consentirne l'utilizzo ad altri; evitando l'utilizzo di password di altri utenti associativi; utilizzando la connessione a internet per gli scopi ed il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività che hanno determinato il relativo collegamento; rispettando le procedure e gli standard

associativi, segnalando senza ritardo eventuali utilizzi e/o funzionamenti anomali delle risorse informatiche; astenendosi dal fare copie non autorizzate di documenti o di software; osservando scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza associative per la protezione e il controllo dei sistemi informatici.

FONTI NORMATIVE E PROCEDURE ATTE A PREVENIRE I SUDETTI REATI:

- Regolamento amministrativo (definisce le regole fondamentali della gestione amministrativa associativa e delle sezioni, nonché il contenuto del manuale delle procedure).
- Sistema di Governance, deleghe generali, deleghe speciali e procure.
- Codice Etico
- PGA 1.30 – Flow Gestione Amministrativa S.C. – Sezione Convenzioni “118”
- POAM 1.25 – Gestione Donazioni DENARO / BENI (EX legge 80/05)

7.3. Delitti di criminalità organizzata, anche transnazionale (art. 24-ter D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009 n. 94]

L'art. 24-ter del D.Lgs. 231/01 punisce la responsabilità dell'Ente il quale sia utilizzato o costituito allo scopo unico di favorire l'attività criminale organizzata: Associazione per delinquere (art. 416 c.p.); Associazioni di tipo mafioso anche straniere e loro favoreggiamento (art. 416-bis c.p.); Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.); Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.); Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309); associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R. n. 43/1973); delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall' articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407 c. 2, lett. a, n. 5, c.p.).

Considerazioni sul rischio di commissione dei suddetti reati con riguardo alle attività associative.

La semplice lettura delle fattispecie riportate fa emergere chiaramente che la possibilità che alcuna di esse venga commessa nell'ambito dell'Associazione è remota e praticamente da escludersi, anche in considerazione delle procedure di intervento adottate.

FONTI NORMATIVE E PROCEDURE ATTE A PREVENIRE I SUDETTI REATI:

- Regolamento amministrativo; (definisce le regole fondamentali della gestione amministrativa associativa e delle sezioni, nonché il contenuto del manuale delle procedure).
- Sistema di Governance, deleghe generali, deleghe speciali e procure.
- Codice Etico
- PGA 1.30 – Flow Gestione Amministrativa S.C. – Sezione Convenzioni “118”
POAM 1.25 – Gestione Donazioni DENARO / BENI (EX legge 80/05)

7.4. Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25, D.Lgs. 231/01)

L'art. 25 del D.Lgs. 231/01 riguarda un elenco di fattispecie di reato poste a tutela dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione Pubblica. Le suddette fattispecie sono riconducibili essenzialmente al binomio corruzione/concussione e richiedono la titolarità in capo al loro autore della qualifica soggettiva di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.

a. Concussione (art. 317 c.p.):

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.”

Il soggetto attivo è il pubblico ufficiale, la condotta sanzionata dà luogo a due forme di concussione: quella per costrizione e quella per induzione. La prima implica una coazione psichica, realizzata mediante la prospettiva di un male ingiusto nei confronti della vittima che, tuttavia, resta libera di aderire o meno alla richiesta. La seconda consiste in qualsiasi comportamento che produce l'effetto di porre il privato in uno stato di soggezione psicologica che lo determini a dare o promettere prestazioni non dovute. Entrambe le condotte devono essere poste in essere mediante abuso della qualità o dei poteri. Ai fini della consumazione del reato è sufficiente anche la semplice promessa.

b. Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.):

“Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni.”

c. Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.):

“Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.”

L'atto contrario ai doveri d'ufficio, da parte dell'autore del reato, è rappresentato dal mancato rispetto delle regole che ineriscono all'uso del suo potere.

d. Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.):

“Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.”

Il fatto deve essere posto in essere allo scopo di favorire o danneggiare una parte processuale.

e. Induzione indebita a dare o promettere utilità (319-quater):

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.”

f. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.):

“Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.”

g. Pene per il corruttore (art. 321 c.p.):

“Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.”

h. Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.):

“Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.”

Questa disposizione configura quattro fattispecie di reato diverse.

Il primo e secondo comma prevedono i casi di “istigazione alla corruzione passiva” “impropria” e “propria”. Il terzo e quarto comma riguardano le ipotesi di istigazione alla corruzione che si realizzano allorché il soggetto qualificato a sollecitare al privato una promessa o una dazione di denaro o altra utilità per compiere un atto conforme ai doveri d'ufficio, ovvero per ritardare od omettere l'atto medesimo o compiere un atto contrario ai propri doveri.

Considerazioni sul rischio di commissione dei suddetti reati con riguardo alle attività associative.

I reati sopra descritti possono essere realizzati in molte aree associative ed a tutti i livelli organizzativi, con maggiore rischio per alcuni ambiti, soprattutto in considerazione del fatto che alcune attività dell'Associazione, anche istituzionali, vengono svolte a stretto contatto e coordinamento con Pubbliche Autorità.

L'Associazione, infatti, in relazione alla prevalente attività svolta in raccordo con il Servizio Sanitario Nazionale e con gli enti pubblici in generale, intrattiene costanti e molteplici rapporti con la Pubblica Amministrazione (Ministeri, Regioni, Enti Locali, Asl).

Un potenziale rischio può essere rappresentato dalla possibilità di realizzare comportamenti tesi ad indirizzare l'azione della Pubblica Amministrazione allo scopo di

consentire all'Associazione di conseguire vantaggi non pertinenti o di rimuovere arbitrariamente ostacoli ed adempimenti voluti.

I settori e gli ambiti nei quali si ravvisano potenziali aree di rischio sono:

- Rapporti con la P.A. nello svolgimento dell'attività di assistenza sanitaria e sociosanitaria: il rischio è rappresentato da ipotetici comportamenti tesi a influenzare l'azione della Pubblica Amministrazione per consentire all'Associazione di conseguire vantaggi non pertinenti o rimuovere ostacoli o evitare adempimenti dovuti.
- Richieste di contributi o finanziamenti erogabili da enti pubblici il cui rischio teorico è collegato alla possibilità che nei rapporti fra enti pubblici finanziatori e l'Associazione si ricorra a comportamenti tesi a conseguire finanziamenti non pertinenti o a superare la necessità di presupposti o adempimenti ovvero di conseguire finanziamenti per attività e scopi diversi da quelli per i quali i finanziamenti possono essere concessi.
- Rapporti con Enti Pubblici per l'ottenimento di accreditamenti, autorizzazioni o altri titoli abilitativi all'esercizio di attività associative il cui rischio è collegato alla possibilità di comportamenti volti a ottenere accreditamenti, autorizzazioni ed altri assenti amministrativi necessari per lo svolgimento delle attività associative in assenza dei requisiti o dei presupposti occorrenti.
- Gestione dei trasporti e delle prestazioni da tariffare e fatturare, il cui rischio teorico è riferibile ai reati di truffa, di frode informatica o di indebita fruizione di finanziamenti pubblici per effetto di in veritiere attestazioni sulle prestazioni fornite o per impropria applicazione alle prestazioni di tariffe non pertinenti o per altre indicazioni improprie volte alla erronea prospettazione della consistenza e della natura delle prestazioni rese in vista del conseguimento di vantaggi economici.
- Adempimenti amministrativi, fiscali e previdenziali, il cui rischio è collegato all'inadempimento totale o parziale degli obblighi dovuti in materia fiscale, amministrativa, previdenziale e simili.
- Partecipazione a gare od appalti di qualsivoglia natura.

Si raccomanda, al fine di stabilire un primo essenziale livello di controllo, che tutti i rapporti con Enti Pubblici siano tenuti esclusivamente da soggetti a ciò specificatamente delegati dagli organi competenti dell'associazione e che le partecipazioni a gare od appalti vengano preventivamente autorizzate per iscritto dagli organi competenti nel rispetto dei principi che regolano le deleghe associative e, cioè, dal presidente generale o dai Presidenti di Sezione a ciò espressamente e preventivamente autorizzati dal Presidente Generale.

FONTI NORMATIVE E PROCEDURE ATTE A PREVENIRE I SUDETTI REATI:

- Regolamento amministrativo (definisce le regole fondamentali della gestione amministrativa associativa e delle sezioni, nonché il contenuto del manuale delle procedure).
- Sistema di Governance, deleghe generali, deleghe speciali e procure.
- Codice Etico.
- PGA 1.20 – Richiesta Prestiti - Anticipi a Sede Centrale.
- PGA 1.30 – Flow Gestione Amministrativa S.C. – Sezione Convenzioni “118”.
- POAM 1.25 – Gestione Donazioni DENARO / BENI (EX legge 80/05).

7.5. Reati di falso nummario (art. 25-bis, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dal D.L. 25 settembre 2001 n. 350, art. 6, D.L. convertito con modificazioni dalla legge n. 409 del 23/11/2001]:

La semplice lettura delle fattispecie riportate fa emergere chiaramente che la possibilità che alcuna di esse venga commessa nell’ambito dell’Associazione e nel suo interesse o a suo vantaggio è remota e praticamente da escludersi.

- a. **Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);**
- b. **Alterazione di monete (art. 454 c.p.);**
- c. **Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);**
- d. **Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede. (art. 457 c.p.);**
- e. **Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati. (art. 459 c.p.);**
- f. **Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo. (art. 460 c.p.);**
- g. **Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);**
- h. **Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);**
- i. **Contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);**
- j. **Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).**

Formattato: Italiano (Italia)

Considerazioni sul rischio di commissione dei suddetti reati con riguardo alle attività associative.

Si richiama la pressoché improbabile commissione di taluno dei reati sopraindicati, ribadendo che i reati di cui sopra hanno limitate possibilità di accadimento nell'ambito dell'Associazione, in relazione alla natura dell'Ente ed all'attività svolta; le scarse possibilità di accadimento investono, comunque, l'area amministrativa e finanziaria, segnatamente sotto il profilo di possibili comportamenti erronei nella verifica delle monete e del circolante, soprattutto per quanto riguarda eventuali donazioni o oblazioni, considerando il fatto che è fatto divieto di ricevere ed effettuare pagamenti in contanti per un importo superiore ad € 2.999,00 e che le operazioni in contanti vanno comunque effettuate solo da dipendenti specificatamente autorizzati.

FONTI NORMATIVE E PROCEDURE ATTE A PREVENIRE I SUDETTI REATI:

- Regolamento amministrativo (definisce le regole fondamentali della gestione amministrativa associativa e delle sezioni, nonché il contenuto del manuale delle procedure).
- Sistema di Governance, deleghe generali, deleghe speciali e procure.
- Codice Etico
- PGA 1.30 – Flow Gestione Amministrativa S.C. – Sezione Convenzioni “118”
POAM 1.25 – Gestione Donazioni DENARO / BENI (EX legge 80/05)

7.6. Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dall'art. 15, comma 7, lett. b), L. 23 luglio 2009, n. 99]:

La semplice lettura delle fattispecie riportate fa emergere chiaramente che la possibilità che alcuna di esse venga commessa nell'ambito dell'Associazione e nel suo interesse o a suo vantaggio è remota e praticamente da escludersi, anche in considerazione dello scopo sociale delle attività dell'Associazione, nonché della mancanza di attività di commercio da parte della stessa.

7.7. Reati societari (art. 25-ter, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3]:

L'art. 25-ter del D.Lgs. 231/01 considera una serie di reati previsti dal codice civile che riguardano il diritto societario.

Secondo un orientamento dottrinale, questi reati non potrebbero essere commessi da soggetti diversi dalle società, in quanto inerenti a fattispecie incriminanti del tutto estranee alla struttura, natura e configurazione degli enti associati.

Secondo altro e diverso orientamento, almeno una parte di questi reati sarebbe applicabile agli Enti associativi, considerando che essi stabilirebbero dei principi generali applicabili a tutte le persone giuridiche, ovviamente in presenza di analoghi presupposti sostanziali.

Fatta questa premessa, di seguito vengono elencati alcuni di questi reati, per i quali può essere prospettato, almeno in linea teorica, il pericolo di loro commissione:

a. False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) [il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 9, comma 1, L. 27 maggio 2015, n. 69, a decorrere dal 14 giugno 2015]:

“Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.”

b. Fatti di lieve entità (art. 2621-bis. c.c.) [Articolo inserito dall'art. 10, comma 1, L. 27 maggio 2015, n. 69]:

“Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.”

c. False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) [il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 11, comma 1, L. 27 maggio 2015, n. 69, a decorrere dal 14 giugno 2015]:

“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;*
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.*

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.”

d. Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.):

“Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 Euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.”

e. Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.):

“Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.”

f. Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [come modificato in ultimo dal D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 38]:

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.”

g. Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.):

“Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.”

h. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.):

“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori di società od enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori di società, o enti e i soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti a obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 3-bis Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza.”

Considerazioni sul rischio di commissione dei suddetti reati con riguardo alle attività associative.

Tali reati potrebbero essere astrattamente commessi da chi, formalmente, è responsabile dei documenti veicolo delle comunicazioni contabili ed economiche e cioè dagli Amministratori e dai Revisori dei Conti che, rispettivamente, redigono e verificano il bilancio e le relazioni sulla gestione.

Va, tuttavia, tenuto presente che la Giunta Esecutiva e il Consiglio Generale non sono oggettivamente in condizione di approfondire nei minimi dettagli la correttezza dei valori e delle note esplicative che il bilancio contiene e si affidano all'operato di alcuno dei suoi componenti, tramite il conferimento di deleghe operative.

Inoltre, è possibile che tali reati siano posti in essere dai responsabili delle varie funzioni associative, o dai sottoposti di questi ultimi, eventualmente dotati di un certo potere discrezionale ancorché circoscritto.

In tali casi il reato potrà dirsi consumato solo se la falsità sia consapevolmente condivisa dai soggetti “qualificati” (amministratori, ecc.) che nel recepire il dato falso lo fanno proprio inserendolo nella comunicazione associativa.

Infatti trattandosi di reati “propri” è indispensabile quantomeno la partecipazione di un soggetto provvisto della qualifica soggettiva voluta dalla legge. Peraltro l’esperienza insegna che le falsità commesse dai “subalterni” vengono realizzate nell’interesse esclusivo degli stessi (per esempio per coprire un ammanco di cassa) e ben difficilmente nell’interesse dell’Associazione, con ciò escludendosi ogni responsabilità in capo a questa.

L’analisi delle attività svolte dall’associazione, peraltro, induce a ritenere che non sussistano concreti e reali pericoli di commissione dei suddetti reati.

FONTI NORMATIVE E PROCEDURE ATTE A PREVENIRE I SUDDETTI REATI:

Le regole generali sulla condotta previste nella parte generale del Modello Organizzativo e del Codice Etico, nonché le P.G.A. (procedure gestionali amministrative) e le P.O.A.M. (procedure operative amministrative) possono considerarsi sufficienti a prevenire marginali ipotesi di rischio in materia.

7.8. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25-quater, D.lgs. 231/01).

L’art. 25-quater del D.Lgs. 231/01 prevede che si applichino all’ente sanzioni pecuniarie e interdittive nel caso di commissione di delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, nonché di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall’articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

Considerazioni sul rischio di commissione dei suddetti reati con riguardo alle attività associative.

La semplice lettura delle fattispecie riportate fa emergere chiaramente che la possibilità che alcuna di esse venga commessa nell’ambito dell’Associazione è remota e praticamente da escludersi, anche in considerazione delle procedure adottate in merito alla selezione di autisti e barellieri e in merito alla gestione dei flussi finanziari, questi ultimi peraltro vincolati in attività specifiche ed in ogni caso di modesta entità.

FONTI NORMATIVE E PROCEDURE ATTE A PREVENIRE I SUDDETTI REATI:

Le regole generali sulla condotta previste nella parte generale del Modello Organizzativo e del Codice Etico, nonché le P.G.A. (procedure gestionali amministrative) e le P.O.A.M. (procedure operative amministrative) possono considerarsi sufficienti a prevenire marginali ipotesi di rischio in materia.

7.9. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1, D.lgs. 231/01).

L'art. 25-quater.1 del D.lgs. 231/01 prevede che si applichino all'ente sanzioni pecuniarie e interdittive, nonché la revoca dell'accreditamento nel caso di ente privato accreditato, nel caso di commissione dei delitti di cui all'art. 583-bis del codice penale.

a. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.):

“Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:

- 1) la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale;*
- 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.*

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia [c.p. 585, 602-bis]”

Considerazioni sul rischio di commissione dei suddetti reati con riguardo alle attività associative.

La semplice lettura delle fattispecie riportate fa emergere chiaramente che la possibilità che alcuna di esse venga commessa nell'ambito dell'Associazione è remota e praticamente da escludersi, anche in considerazione delle procedure di intervento adottate.

FONTI NORMATIVE E PROCEDURE ATTE A PREVENIRE I SUDETTI REATI:

Le regole generali sulla condotta previste nella parte generale del Modello Organizzativo e del Codice Etico, nonché le P.G.A. (procedure gestionali amministrative) e le P.O.A.M. (procedure operative amministrative) possono considerarsi sufficienti a prevenire marginali ipotesi di rischio in materia.

7.10. Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies, D.lgs. 231/01) [in ultimo modificato dall'art. 6, comma 1, L. 29 ottobre 2016, n. 199].

L'art. 25-quinquies del D.Lgs. 231/01 prevede che si applichino all'ente sanzioni pecuniarie e interdittive in caso di commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale, ovvero riduzione in schiavitù, vendita e alienazione di schiavi, sfruttamento della prostituzione, pornografia minorile, tratta di persone.

Considerazioni sul rischio di commissione dei suddetti reati con riguardo alle attività associative.

La semplice lettura delle fattispecie riportate fa emergere chiaramente che la possibilità che alcuna di esse venga commessa nell'ambito dell'Associazione è remota e praticamente da escludersi, in ragione del concreto svolgimento delle attività dell'Associazione.

FONTI NORMATIVE E PROCEDURE ATTE A PREVENIRE I SUDETTI REATI:

Le regole generali sulla condotta previste nella parte generale del Modello Organizzativo e del Codice Etico, nonché le P.G.A. (procedure gestionali amministrative) e le P.O.A.M. (procedure operative amministrative) possono considerarsi sufficienti a prevenire marginali ipotesi di rischio in materia.

7.11. Reati di abuso di mercato (art. 25-sexies, D.lgs. 231/01).

L'art. 25-sexies del D.Lgs. 231/01 prevede che si applichino all'ente sanzioni pecuniarie in caso di commissione dei reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Considerazioni sul rischio di commissione dei suddetti reati con riguardo alle attività associative.

La semplice lettura delle fattispecie riportate fa emergere chiaramente che l'impossibilità che venga commesso alcuno di tale reati nell'ambito dell'Associazione, in considerazione del carattere sociale e non a scopo di lucro delle attività dell'Associazione.

FONTI NORMATIVE E PROCEDURE ATTE A PREVENIRE I SUDETTI REATI:

Le regole generali sulla condotta previste nella parte generale del Modello Organizzativo e del Codice Etico, nonché le P.G.A. (procedure gestionali amministrative) e le P.O.A.M. (procedure operative amministrative) possono considerarsi sufficienti a prevenire marginali ipotesi di rischio in materia.

7.12. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 123/2007 , art. 9, poi sostituito dall'art. 300, comma 1, D.Lgs. 81/2008]:

L'art. 25-septies del D.Lgs. 231/01 riguarda alcuni reati la cui commissione può essere considerata oggetto di possibile rischio.

Si tratta di fattispecie di ampia portata e di rilevante incidenza pratica che considerano non solo reati dolosi ma anche reati semplicemente colposi. Inoltre si prescinde dal requisito per cui il reato si è commesso per arrecare un vantaggio all'ente, apparendo possibile l'insorgenza della responsabilità anche nei casi non accompagnati da un sicuro vantaggio per l'Ente.

a. Omicidio colposo (art. 589 c.p.) [come modificato in ultimo dall'art. 12, comma 2, L. 11 gennaio 2018, n. 3]:

“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici”.

b. Lesioni personali colpose (art. 590 c.p., terzo comma) [come modificato dalla legge 23 marzo 2016, n. 41]:

“Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

[OMISSIS]”

Considerazioni sul rischio di commissione dei suddetti reati con riguardo alle attività associative.

Premesso che l'art. 30 D. Lgs. 81/08 in materia di salute e sicurezza sul lavoro impone che il Modello di Organizzazione e di Gestione, per avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa degli Enti, deve essere adottato ed attuato assicurando un sistema per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- 7.12.a.1.1.1. Al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- 7.12.a.1.1.2. Alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- 7.12.a.1.1.3. Alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunione periodica di sicurezza, consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- 7.12.a.1.1.4. Alle attività di sorveglianza sanitaria;
- 7.12.a.1.1.5. Alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- 7.12.a.1.1.6. Alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- 7.12.a.1.1.7. All'acquisizione di documenti e certificazioni obbligatorie di legge;
- 7.12.a.1.1.8. Alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Premesso, altresì, che l'Associazione si è già uniformata a quanto previsto dalla L. 81/08 (T.U. Sicurezza) ed è dotata di un documento di valutazione dei rischi allo scopo di prevenire sinistri ed infortuni, la responsabilità non si limita ai casi di morte o di lesioni conseguenti alla violazione della normativa sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro ma si estende anche agli eventi conseguenti alla mancanza di tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Premesso, altresì, che esistono procedure, regolamenti, disposizioni e atti di rilevanza normativa concernenti la formazione del soccorritore esecutore, atte a disciplinare la formazione specifica nelle attività di intervento dei soccorritori con attività esecutive.

Le ipotesi di reato in esame interessano tutte le aree in cui si esplica l'attività dell'Associazione e, in specie, le aree per le quali l'Associazione ha già dato attuazione alle previsioni del T.U. 81/08 attraverso il proprio sistema di gestione della sicurezza da intendersi integralmente richiamato in tutte le sue componenti, con particolare riguardo al contenuto del documento di valutazione dei rischi.

FONTI NORMATIVE E PROCEDURE ATTE A PREVENIRE I SUDETTI REATI:

Le regole generali sulla condotta previste nella parte generale del Modello Organizzativo e del Codice Etico, nonché il sistema di gestione sicurezza ex T.U. 81/08, nonché le P.G.A. (procedure gestionali amministrative) e le P.O.A.M. (procedure operative amministrative), nonché le procedure e disposizioni di formazione del soccorritore esecutore possono considerarsi sufficienti a prevenire marginali ipotesi di rischio in materia.

7.13. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies, D.Lgs. 231/01) [Articolo da ultimo modificato dall'art. 3, comma 5, lett. a), L. 15 dicembre 2014, n. 186]

Considerazioni sul rischio di commissione dei suddetti reati con riguardo alle attività associative.

Non si ritiene sussistano attività della Croce Bianca Milano soggette al rischio di commissione dei predetti reati. In ogni caso, le regole generali sulla condotta previste nella parte generale del Modello Organizzativo e del Codice Etico possono considerarsi sufficienti a prevenire marginali ipotesi di rischio in materia.

FONTI NORMATIVE E PROCEDURE ATTE A PREVENIRE I SUDETTI REATI:

Le regole generali sulla condotta previste nella parte generale del Modello Organizzativo e del Codice Etico, nonché le P.G.A. (procedure gestionali amministrative) e le P.O.A.M.

(procedure operative amministrative) possono considerarsi sufficienti a prevenire marginali ipotesi di rischio in materia.

7.14. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies, D.lgs. 231/01) [Articolo inserito dall'art. 15, comma 7, lett. c), L. 23 luglio 2009, n. 99].

L'art. 25-novies del D.Lgs. 231/01 prevede che si applichino all'ente sanzioni pecuniarie in caso di commissione dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Considerazioni sul rischio di commissione dei suddetti reati con riguardo alle attività associative.

La semplice lettura delle fattispecie riportate fa emergere chiaramente che la possibilità che alcuna di esse venga commessa nell'ambito dell'Associazione è remota e praticamente da escludersi, in ragione del concreto svolgimento delle attività dell'Associazione.

FONTI NORMATIVE E PROCEDURE ATTE A PREVENIRE I SUDETTI REATI:

Le regole generali sulla condotta previste nella parte generale del Modello Organizzativo e del Codice Etico, nonché le P.G.A. (procedure gestionali amministrative) e le P.O.A.M. (procedure operative amministrative) possono considerarsi sufficienti a prevenire marginali ipotesi di rischio in materia.

7.15. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25-decies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dal Dlgs 7.7.2011 n. 121].

a. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.):

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.”.

Premesso che la fattispecie di reato prevista dall'art. 377-bis del codice penale è stata introdotta nel 2001, in sintesi, si deve affermare che il bene giuridico tutelato dal predetto articolo è rappresentato dall'interesse alla genuinità della prova, così come dal corretto

svolgimento dell'amministrazione della giustizia. Più in particolare, il legislatore ha voluto reprimere tutte quelle condotte in grado di creare influenze esterne per turbare la ricerca della verità nel processo. L'elemento psicologico del reato viene rappresentato dalla coscienza e la volontà del fatto tipico, con l'ulteriore scopo di indurre taluno a comportarsi in un determinato modo. Si tratta di un reato comune, a forma vincolata, avente natura di pericolo e di mera condotta dove il tentativo è configurabile.

Considerazioni sul rischio di commissione dei suddetti reati con riguardo alle attività associative.

La Croce Bianca ha una storia ultracentenaria ed ha prestato servizi di pronto soccorso e interventi nelle più svariate situazioni in centinaia di migliaia di casi, trovandosi ad operare nelle situazioni più critiche e pericolose che si possano verificare nella realtà. In questi decenni, i volontari e gli operatori della Croce Bianca sono stati chiamati decine e decine di volte a rendere testimonianza di fronte all'Autorità Giudiziaria o di Polizia su quello che avevano fatto, visto o rinvenuto nel corso delle loro attività, spesso intervenendo su scenari criminosi. Pur non essendosi mai verificato alcun caso di mala gestione di tali situazioni, la storia e l'attività della Croce Bianca suggeriscono di fare menzione del fatto che, trovandosi spesso in scene di reato o nelle quali, comunque, sono presenti interessi economici e/o assicurativi contrapposti, gli operatori della Croce Bianca possono astrattamente essere soggetti al rischio di essere in qualche modo coinvolti in tali situazioni.

Pure esistendo una consolidata prassi associativa in merito alla gestione di tali fattispecie, che prevede obblighi di informazione dei superiori e dei responsabili associativi, codificata in numerose circolari dell'Associazione, tutti i dirigenti sezionali e associativi hanno il compito di richiamare puntualmente e periodicamente gli operatori dell'Associazione ad un rigoroso rispetto dei principi di lealtà e verità nella gestione di situazioni dai quali potrebbero derivare responsabilità come quella descritta nella norma. Obblighi previsti anche nell'ambito dei programmi dei corsi per operatori del pronto soccorso.

FONTI NORMATIVE E PROCEDURE ATTE A PREVENIRE I SUDETTI REATI:

Le regole generali sulla condotta previste nella parte generale del Modello Organizzativo e del Codice Etico, nonché le P.G.A. (procedure gestionali amministrative) e le P.O.A.M. (procedure operative amministrative) possono considerarsi sufficienti a prevenire marginali ipotesi di rischio in materia.

7.16. Reati ambientali (art. 25-undecies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 121/11, così come modificato dalla L. 68/15].

L'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/01, come introdotto dal D.Lgs. 121/11 (emanato in attuazione della direttiva 2008/99/CE) e successivamente novellato dalla L. 68/15, prevede che si applichino all'ente sanzioni pecuniarie in caso di commissione dei relativi delitti contemplati nel codice penale, nel Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006) e nella legislazione speciale.

a. Fattispecie di reato previste dal codice penale:

- i. Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.);
- ii. Disastro ambientale (art. 452 quater c.p.);
- iii. Inquinamento ambientale e disastro ambientale colposi (art. 452 quinquies c.p.);
- iv. Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.);
- v. Reati associativi finalizzati a commettere un delitto contro l'ambiente (art. 452 octies c.p.);
- vi. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.);
- vii. Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.).

b. Fattispecie di reato previste dal Codice dell'Ambiente (D.Lgs. 152/2006):

- i. Sanzioni penali in materia di scarichi di acque reflue (art. 137 D.Lgs. 152/2006);
- ii. Reati in materia di gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256 D.Lgs. 152/2006);
- iii. Reati in materia di bonifica dei siti (art. 257 D.Lgs. 152/2006);
- iv. Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D.Lgs. 152/2006);
- v. Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D.Lgs. 152/2006);
- vi. Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 D.Lgs. 152/2006);
- vii. Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260 bis D.Lgs. 152/2006);
- viii. Reati in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera (art. 279 D.Lgs. 152/2006).

c. Fattispecie di reato previste da legislazione speciale:

- i. Reati in materia di tutela di specie animali e vegetali in via di estinzione (art. 1, art. 2., art. 3 bis e art. 6 L. 150/1992);
- ii. Reati in materia di ozono e atmosfera (art. 3 L. 549/1993);
- iii. Inquinamento doloso e colposo provocato dalle navi (art. 8 e art. 9 D.Lgs. 202/2007).

Considerazioni sul rischio di commissione dei suddetti reati con riguardo alle attività associative.

Si ritiene che le procedure esistenti e adottate siano idonee a prevenire adeguatamente il l'eventualità che vengano commessi reati di questa tipologia nell'ambito delle attività dell'Associazione.

FONTI NORMATIVE E PROCEDURE ATTE A PREVENIRE I SUDETTI REATI:

Le regole generali sulla condotta previste nella parte generale del Modello Organizzativo e del Codice Etico, nonché il sistema di gestione sicurezza ex T.U. 81/08, nonché le P.G.A. (procedure gestionali amministrative) e le P.O.A.M. (procedure operative amministrative) possono considerarsi sufficienti a prevenire marginali ipotesi di rischio in materia.

7.17. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012, come modificato dall'art. 30, comma 4, L. 17 ottobre 2017, n. 161].

L'art. 25-duodecies del D.Lgs. 231/01 prevede che si applichino all'ente sanzioni pecuniarie in caso di commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il quale prevede l'impiego da parte del datore di lavoro di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno non si regolare.

Il compimento dei reati in oggetto prevede nei confronti dell'ente sia l'applicazione della sanzione pecuniaria sia, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 25-duodecies, come aggiunto dall'art. 30, comma 4, della Legge 17 ottobre 2017 n. 161, l'applicazione delle sanzioni interdittive per una durata non inferiore a un anno.

Considerazioni sul rischio di commissione dei suddetti reati con riguardo alle attività associative.

La semplice lettura delle fattispecie riportata fa emergere chiaramente che la possibilità che tale delitto venga commesso nell'ambito dell'Associazione è remota e praticamente da escludersi, in ragione del concreto svolgimento delle attività dell'Associazione medesima.

FONTI NORMATIVE E PROCEDURE ATTE A PREVENIRE I SUDETTI REATI:

Le regole generali sulla condotta previste nella parte generale del Modello Organizzativo e del Codice Etico, nonché il sistema di gestione sicurezza ex T.U. 81/08, nonché le P.G.A. (procedure gestionali amministrative) e le P.O.A.M. (procedure operative amministrative) possono considerarsi sufficienti a prevenire marginali ipotesi di rischio in materia.

7.18. Razzismo e Xenofobia (art. 25-terdecies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dall'art. 5, comma 2, Legge 20 novembre 2017, n. 167].

L'art. 25-terdecies del D.Lgs. 231/01 prevede che si applichino all'ente sanzioni pecuniarie ed interdittive (e sino all'interdizione definitiva, nel caso in cui l'ente o una sua struttura organizzativa siano stabilmente utilizzati allo scopo di favorire la commissione dei citati delitti), in caso di commissione del delitto di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975 n. 654, il quale prevede *“la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232”*.

Considerazioni sul rischio di commissione dei suddetti reati con riguardo alle attività associative.

Non si rilevano rischi particolari che evidenzino la possibilità che tale delitto venga commesso nell'ambito dell'Associazione. In ragione del concreto svolgimento delle attività dell'Associazione medesima, anche in questo caso, tale possibilità è remota e praticamente da escludersi.

FONTI NORMATIVE E PROCEDURE ATTE A PREVENIRE I SUDDETTI REATI:

Le regole generali sulla condotta previste nella parte generale del Modello Organizzativo e del Codice Etico, nonché il sistema di gestione sicurezza ex T.U. 81/08, nonché le P.G.A. (procedure gestionali amministrative) e le P.O.A.M. (procedure operative amministrative) possono considerarsi sufficienti a prevenire marginali ipotesi di rischio in materia.

PARTE SPECIALE

SEZIONE TERZA

-

ORGANISMO DI VIGILANZA

8. ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV):

8.1. Preambolo

- a. L'art. 6, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 231/01 prevede che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello Organizzativo e di curarne l'aggiornamento sia affidato a un organismo dell'Associazione, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.
- b. Per garantire il rispetto del Modello Organizzativo della Croce Bianca Milano, è istituito un OdV inserito, altresì, nello Statuto della Croce Bianca Milano.
- c. L'Organo incaricato di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello predisposto da Croce Bianca Milano risponde ai requisiti di:
 - a. autonomia e indipendenza, in quanto soggetto che riporta direttamente ai massimi vertici associativi;
 - b. professionalità, poiché dotato di un bagaglio di strumenti e tecniche che permettono di svolgere efficacemente l'attività assegnata. Si tratta di tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività ispettiva e consulenziale;
 - c. continuità di azione, in quanto si tratta di struttura costituita ad hoc e dedicata all'attività di vigilanza sul Modello.
- d. Croce Bianca Milano, costituendo un Modello rispondente ai requisiti previsti dal D.Lgs. 231/01 e alle indicazioni fornite in merito dalle associazioni di settore e dalla giurisprudenza, ha definito il proprio OdV come un organo collegiale, composto da tre a cinque membri indicati dalla Giunta Esecutiva.
- e. L'OdV di Croce Bianca Milano è dotato di autonomia finanziaria e poteri di iniziativa e controllo e ha il prevalente compito di:
 - a. garantire il funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello;
 - b. curare il necessario aggiornamento in senso dinamico del modello, nell'ipotesi in cui le analisi operate rendano necessario effettuare correzioni ed adeguamenti;
 - c. giudicare l'adeguatezza del modello, ossia della sua reale (e non meramente formale) capacità di prevenire, in linea di massima, i comportamenti non voluti;
 - d. verificare i comportamenti associativi e la documentazione resa per ogni operazione rilevante;

- e. adottare e vigilare sulla adeguatezza di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle prescrizioni e delle procedure previste nel Modello;
- f. verificare ed attuare la diffusione a tutti i livelli associativi delle regole comportamentali e delle procedure.

8.2. Istituzione e previsione dell' Organismo di Vigilanza (OdV):

- a. L'OdV può essere composto da tre o da più membri fino a cinque effettivi, dotati dei necessari requisiti di autonomia, professionalità, indipendenza e continuità d'azione.
- b. I membri devono avere le qualità richieste affinché possano svolgere i loro compiti assicurando la competenza e le professionalità richieste.
- c. I componenti dell'OdV sono nominati dalla Giunta Esecutiva.
- d. Essi restano in carica per tre esercizi e possono essere rinominati. I primi componenti dell'OdV resteranno in carica sino alla scadenza dell'attuale Consiglio Generale.
- e. La retribuzione annuale dei membri dell'OdV è determinata dalla Giunta Esecutiva.
- f. L'OdV deve riunirsi almeno ogni semestre. Nei casi più urgenti, possono essere stabilite riunioni straordinarie, su richiesta dei propri componenti.
- g. Lo stesso potrà adottare un proprio Regolamento, contenente tutte le norme necessarie per disciplinare la composizione, struttura e funzionamento.
- h. Delle riunioni dell'OdV deve redigersi processo verbale che verrà trascritto in un apposito libro.
- i. Le deliberazioni dell'OdV devono essere prese a maggioranza assoluta, il membro dissenziente ha diritto di far scrivere a verbale i motivi del dissenso.
- j. L'OdV potrà individuare consulenti, dotati di adeguate conoscenze tecniche, capaci di coadiuvare l'OdV nello svolgimento dei suoi compiti.
- k. Le attività poste in essere dall'OdV non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura associativa, fermo restando che l'organo dirigente è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza del suo intervento, in quanto all'organo dirigente fa capo la responsabilità ultima del funzionamento (e dell'efficacia) del modello organizzativo.

- l. All'OdV è garantito il libero accesso presso tutte le funzioni dell'Ente senza necessità di alcun consenso preventivo, onde ottenere ogni informazione, dato o documento ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal D. Lgs. n. 231/2001.
- m. L'OdV potrà avvalersi - sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità - dell'ausilio di tutte le strutture della Croce Bianca Milano ovvero di consulenti esterni.
- n. All'inizio di ciascun esercizio, nel contesto delle procedure di formazione del budget associativo, l'OdV proporrà all'organo dirigente l'approvazione di una dotazione adeguata di risorse finanziarie, della quale l'OdV potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei propri compiti.

8.3. Compiti dell'organo di controllo in materia di attuazione e implementazione del Modello Organizzativo:

- a. Competono all'OdV i seguenti compiti:
 - i. verifica dell'efficienza ed efficacia del Modello organizzativo adottato rispetto alla prevenzione ed all'impedimento della commissione dei reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001;
 - ii. prendere decisioni in materia di violazioni del Modello, anche su segnalazione dei responsabili delle singole settori;
 - iii. esprimere pareri non vincolanti in merito alla revisione delle più rilevanti politiche e procedure, allo scopo di garantirne la coerenza con il presente Modello;
 - iv. verifica del rispetto delle modalità e delle procedure previste dal Modello Organizzativo e rilevazione degli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni;
 - v. formulazione di suggerimenti all'organo dirigente per gli eventuali aggiornamenti ed adeguamenti del Modello organizzativo adottato, da realizzarsi mediante le modifiche e/o le integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di significative violazioni delle prescrizioni del Modello organizzativo, di significative modificazioni dell'assetto interno dell'Ente e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa, nonché di modifiche normative;

- vi. segnalazione all'organo dirigente, per gli opportuni provvedimenti, di quelle violazioni accertate del Modello organizzativo che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla Croce Bianca Milano;
 - vii. trasmissione della relazione di cui al punto precedente alla Giunta esecutiva;
 - viii. al fine di vigilare sui vertici dell'Ente, i membri dell'OdV, o un suo membro precedentemente delegato, possono assistere alle adunanze del Consiglio Generale ed alle adunanze della Giunta esecutiva, le cui convocazioni devono essere inviate per conoscenza al Presidente dell'OdV. In nessun caso, i membri dell'OdV hanno il potere di intervenire esprimendo pareri sulle decisioni dell'Ente, prese all'interno di questi organi;
 - ix. valutare l'osservanza delle prescrizioni contenute nel Modello, con particolare riferimento alle condotte dei dipendenti, degli organi sociali, dei consulenti e partner in genere;
 - x. effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere dall'Ente al fine di valutarne la coerenza con il Modello;
 - xi. i membri dell'OdV possono, altresì, assistere alle riunioni dei Revisori dei conti, le cui convocazioni devono essere inviate per conoscenza al Presidente dell'OdV.;
 - xii. avvalersi, nell'espletamento dell'attività, dell'apporto tecnico di consulenti esterni dotati di specifiche conoscenze in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e di responsabilità sociale d'impresa, per tutte le necessarie attività di aggiornamento e revisione del Modello, purché precedentemente comunicati all'Ente;
 - xiii. nonché, tutto quant'altro necessario per garantire la legalità, lealtà e correttezza nella conduzione delle relazioni esterne ed interne e il costante aggiornamento, revisione e rispetto del Modello.
- b. Ai membri dell'Organismo di Vigilanza di Croce Bianca Milano, per la realizzazione e la corretta applicazione del Modello, sono attribuiti, altresì, i seguenti compiti e poteri:
- a. verificare l'applicazione e il rispetto del presente Modello, attraverso l'attività di auditing svolta nei confronti di tutti gli organi dell'Ente.;

- b. monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, in particolare: garantire lo sviluppo delle attività di comunicazione e formazione etica e analizzare le proposte di revisione delle politiche e delle procedure interne con significativi impatti sull'etica sociale;
- c. ricevere e analizzare le segnalazioni di violazione del Modello.
- c. Con periodicità annuale l'OdV predisporre una relazione per la Giunta esecutiva, avente ad oggetto:
 - a. l'attività svolta dall'OdV;
 - b. le eventuali criticità (e spunti per il miglioramento) emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni, sia in termini di efficacia del Modello;
 - c. gli interventi correttivi e migliorativi pianificati ed il loro stato di realizzazione.
- d. Annualmente, l'OdV predisporre un piano delle attività previste l'anno successivo da sottoporre alla Giunta esecutiva.

8.4. Comunicazione e formazione:

- a. Il Modello o una sua sintesi è portato a conoscenza degli interlocutori interni ed esterni mediante apposite attività di comunicazione, anche mediante esposizione in appositi spazi dedicati all'interno della sede della Croce Bianca Milano nonché con la pubblicazione sul sito internet di quest'ultima.
- b. Allo scopo di assicurare la corretta comprensione del Modello a tutti i dipendenti e collaboratori, l'OdV realizza un piano annuale di formazione volto a favorire la conoscenza dei principi e delle norme etiche. Le iniziative di formazione sono differenziate secondo il ruolo e la responsabilità dei dipendenti e/o collaboratori; per tutti i dipendenti e collaboratori potrà essere previsto un apposito programma formativo che illustri i contenuti del Modello di cui è richiesta l'osservanza.
- c. L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza dell'Ente.

8.5. Segnalazioni all'Organo di Vigilanza:

- a. Croce Bianca Milano provvede a stabilire per ogni interlocutore dei canali di comunicazione a cui poter rivolgere le proprie segnalazioni.
- b. Allo scopo, Croce Bianca Milano si impegna a istituire un'apposita casella di posta elettronica "odv231@crocebianca.org", a mezzo della quale tutti i soggetti sottoposti all'efficacia del presente Modello potranno chiedere notizie e/o chiarimenti, direttamente ai componenti dell'OdV.
- c. In alternativa, tutti gli interlocutori della Croce Bianca Milano possono segnalare, per iscritto e in forma non anonima, ogni violazione o sospetto di violazione del codice etico all'OdV di Croce Bianca Milano che provvede ad un'analisi della segnalazione, ascoltandone eventualmente l'autore e il responsabile della presunta violazione.
- d. I predetti canali predisposti per le segnalazioni garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione.
- e. L'OdV di Croce Bianca Milano agisce in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi tipo di ritorsione intesa come atto che possa dar adito anche al solo sospetto di essere una forma di discriminazione o penalizzazione. È, inoltre, assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge. E' inoltre fatto divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

8.6. Violazioni del Modello Organizzativo:

- a. All'OdV di Croce Bianca Milano sono riportate le violazioni del Modello, emerse in conseguenza di specifiche segnalazioni:
 - a. nel caso in cui venga inoltrata al responsabile della Sezione o a responsabili associativi, questi ultimi, a seguito di un'opportuna analisi, comunicheranno senza indugio le violazioni a loro riportate all'OdV che assumerà i provvedimenti conseguenti;
 - b. negli altri casi, quando la segnalazione verrà inoltrata direttamente all'OdV, a seguito di un'opportuna analisi, lo stesso potrà proporre agli organi competenti dell'Ente l'applicazione della sanzione che ritiene appropriata, seguendo i principi dettati nel codice sanzionatorio della Croce Bianca Milano.

8.7. Revisione del Modello Organizzativo:

- a. La competenza in tema di revisione del Modello, spetta esclusivamente all'Ente .
- b. Nell'ambito dello svolgimento di tale compito, l'OdV potrà, in ogni caso, fornire pareri o suggerimenti avvalendosi anche di consulenti esterni se nominati e incaricati dall'OdV e comunicati all'Ente.
- c. Le modifiche delle procedure e dei processi associativi sono di competenza dei soggetti incaricati da Croce Bianca Milano, ed andranno sottoposti all'OdV, che potrà esprimere pareri non vincolanti.

8.8. Procedimento:

- a. L'OdV presenta alla Giunta esecutiva le proposte di modifica del Modello.
- b. Il testo sarà approvato dal Consiglio Generale.

PARTE SPECIALE

SEZIONE QUARTA

-

SISTEMA DISCIPLINARE

SEZIONE QUINTA

9. SISTEMA DISCIPLINARE ATTO A PREVENIRE EVENTUALI REATI ED A GARANTIRE IL RISPETTO DEL CODICE ETICO

9.1. Preambolo:

- a. Croce Bianca Milano si impegna a rendere conoscibile a tutti i soggetti indicati dal Dlgs 231/01 che si trovano nella condizione soggettiva di cui all'art. 1, il presente codice sanzionatorio. A tal fine, realizza tutte le iniziative adeguate al raggiungimento di tale scopo, eventualmente anche mediante l'esposizione dello stesso in appositi spazi dedicati all'interno della sede della Croce Bianca Milano nonché con la pubblicazione sul sito internet di quest'ultima.

9.2. Definizioni:

- a. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste nei seguenti articoli sono soggetti in posizione apicale, ai sensi della lettera a) e b) dell'art 5 del D. Lgs. 231/2001:
1. le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Croce Bianca Milano o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia funzionale e/o finanziaria nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della stessa;
 2. le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra.
- b. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste nei seguenti articoli si intende:
3. per violazione colposa, quella che anche se preveduta non è voluta, e si è verificata per negligenza, imprudenza, imperizia e per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini, discipline e degli standards e procedure del codice etico e del Modello;
 4. per violazione dolosa quella prevista, nonché quella attuata per eludere fraudolentemente gli standards e le procedure del Modello; salvo prova contraria, la violazione del Modello si considera dolosa.

9.3. Violazioni del codice etico e degli standard e procedure del Modello Organizzativo:

- a. E' compito dell'OdV verificare la corretta applicazione degli standard e delle procedure, nonché vigilare sulla corretta applicazione del Modello.

- b. Qualora l'OdV venga a conoscenza, diretta o indiretta, di una violazione del Codice Etico da chiunque commessa, segnalerà la circostanza alla Giunta Esecutiva della Croce Bianca Milano.
- c. Nel caso specificato sopra, l'OdV, prima di segnalare la violazione, deve obbligatoriamente acquisire i fatti che provino la veridicità della violazione segnalata.
- d. Croce Bianca Milano o l'organo di quest'ultima competente in materia di violazioni disciplinari provvederà, qualora ne ricorrano i presupposti, ad effettuare la contestazione disciplinare della violazione, nonché ad irrogare l'eventuale sanzione, fatti salvi tutti i rimedi previsti dalla legge.
- e. E' fatto esplicito divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione; le sanzioni previste nel sistema disciplinare sono applicate anche nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

9.4. Misure nei confronti degli Amministratori:

- a. In caso di violazione del Modello da parte di uno o più soggetti indicati dall'art. 1 del modello, l'OdV informerà la Giunta Esecutiva che prenderà gli opportuni provvedimenti tra cui la eventuale convocazione del Consiglio Generale al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge, ivi compresa la revoca dall'incarico, salvo ogni azione a tutela degli interessi di Croce Bianca Milano.
- b. La violazione del presente Modello e delle sue disposizioni che rappresenti anche un'ipotesi di reato da parte degli amministratori o responsabili associativi determina la decadenza dalla carica.

9.5. Misure nei confronti dei Revisori dei conti:

- a. In caso di violazione del presente Modello da parte di uno o più Revisori dei conti, l'OdV informerà la Giunta Esecutiva che prenderà gli opportuni provvedimenti tra cui la eventuale convocazione del Consiglio Generale al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge, ivi compresa la revoca dall'incarico, salvo ogni azione a tutela degli interessi di Croce Bianca Milano.

9.6. Misure nei confronti dei consulenti, partner, clienti e fornitori:

- a. Ogni violazione da parte dei Consulenti o dei clienti o fornitori delle regole di cui al presente Modello agli stessi applicabili o di commissione dei relativi reati è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite

nei relativi contratti e con i rimedi previsti dalla legge applicabile agli stessi contratti.

10. PROGRAMMA DI INFORMAZIONE AL PERSONALE SULLE RESPONSABILITÀ E SULLA CORRETTA APPLICAZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE:

- 10.1. All'inizio di ogni anno associativo, l'OdV sollecita all'Ente, insieme alla richiesta di budget annuale previsto dal Dlgs 231/01, un programma di informazione al personale sulla corretta applicazione e sulle conseguenti responsabilità in caso di violazione dello stesso Modello Organizzativo.
- 10.2. Tale programma dovrà prevedere sistemi idonei di formazione e aggiornamento del personale, comprese riunioni periodiche di tutti i soggetti destinatari della normativa e un sistema di informazioni adeguato al mutamento fisiologico dei soggetti interessati in ragione delle caratteristiche di "volontarietà" e "gratuità" degli incarichi associativi.

PARTE SPECIALE

SEZIONE QUINTA

-

GESTIONE DEL MODELLO

11. GESTIONE DEL MODELLO:

- 11.1. Il presente Modello Organizzativo prevede la possibilità di proporre la revisione del sistema di Governance della Croce Bianca Milano ed in particolare nella composizione degli organi di controllo, nella procedure di nomina e nella previsione dei requisiti previsti per gli amministratori, per gli organi di revisione e di controllo, nonché per l'OdV stesso.
- 11.2. La formulazione attuale delle regole di Governance e dell'organizzazione dell'ente prevede:
- d. un sistema organizzativo formalizzato e chiaro, soprattutto per quanto attiene all'attribuzione di responsabilità (da attuarsi mediante attribuzione delle responsabilità gestionali tramite la delega di funzioni), alle linee di dipendenza gerarchica ed alla descrizione dei compiti, con specifica previsione di principi di controllo;
 - e. la chiara specificazione dei poteri autorizzativi e di firma, assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali, così come dei poteri di vigilanza e controllo;
 - f. l'elenco dei flussi di attività e la predisposizione dei protocolli di delega di funzioni e controllo dell'esito delle attività delegate, nonché la procedimentalizzazione dei processi associativi;
 - g. un sistema di controllo idoneo a fornire tempestivamente la segnalazione dell'esistenza o dell'aggravamento del rischio del mancato rispetto del codice etico o del compimento dei reati da cui può derivare responsabilità dell'Ente.